MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – MOG 231

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300»

Responsabile: Sig. Matteo Micheletti (Amministratore Unico)

PREDAIA Fraz. Tres (TN), 20 maggio 2025 – Rev. 4

Approvato dall'Amministratore Unico in data 23.08.2016 (Rev. 1)
Revisionato in data 09.07.2019 (Rev. 2)
Revisionato in data 28.02.2020 (Rev. 3)

Indice

Legenda **p. 5**

Articolazione del documento **p. 6**

Quadro normativo di riferimento **p. 7**

Parte Generale **p. 8**

Capitolo 1 Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 **p. 9**

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti p. 9

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni p. 11

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente p. 16

1.4. Indicazioni del D.Lgs. 231/2001 in riferimento alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo p. 21

1.5. Le sanzioni p. 24

1.6. Le vicende modificative dell'ente p. 28

Capitolo 2 Finalità del Modello e Campo di applicazione **p. 29**

Capitolo 3 Organizzazione e storia della società - Analisi conoscitiva **p. 31**

3.1. Descrizione della Società p. 31

3.2. Analisi storica in termini di propensione al rischio p. 32

3.3. Analisi storica in termini di adeguamento alla norma p. 33

Capitolo 4 Adozione del Modello da parte della Società e Assetto organizzativo **p. 33**

Capitolo 5 Modifiche ed aggiornamento del modello **p. 36**

Capitolo 6 Reati rilevanti per la Società **p. 37**

Capitolo 7 Destinatari del Modello **p. 38**

Capitolo 8 Modello e Codice Etico e di Comportamento **p. 39**

Capitolo 9 Organismo di Vigilanza **p. 40**

9.1. Funzione dell'Organismo di Vigilanza p. 40

9.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza p. 40

9.3. Requisiti di eleggibilità p. 41

9.4. Revoca, sostituzione, decadenza, recesso p. 42

9.5. Svolgimento delle attività e poteri p. 43

9.6. Flussi informativi da e verso l'organizzazione p. 44

Capitolo 10 Prestazioni da parte di altre organizzazioni **p. 47**

Capitolo 11 Sistema sanzionatorio **p. 49**

11.1. Principi generali p. 49

11.1. Sanzioni e misure disciplinari p. 50

Capitolo 12 Comunicazione e formazione **p. 51**

Parte Speciale **p. 52**

Capitolo 1 Introduzione **p. 53**

Capitolo 2 Principi generali di comportamento **p. 53**

Capitolo 3 Presidi generali di controllo **p. 54**

Capitolo 4 Reati potenziali individuati e procedure di controllo **p. 56**

4.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico – Art. 24 D.Lgs. 231/01 e s.m.i. p. 56

4.2. Concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità e corruzione – Art. 25 D.Lgs. 231/01 e s.m.i. p. 61

4.3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati – Art. 24 *bis* D.Lgs. 231/01 p. 69

4.4. Delitti contro l'industria e il commercio – Art. 25 *bis.1* D.Lgs. 231/01 e s.m.i. p. 73

4.5. Reati societari – Art. 25 *ter* D.Lgs. 231/01 e s.m.i. p. 76

4.6. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro – Art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01 e s.m.i p. 84

4.7. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio – Art. 25 *octies* D.Lgs. 231/01 e s.m.i. p. 92

4.8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria – Art. 25 *decies* D.Lgs. 231/01 e s.m.i. p. 96

4.9. Reati ambientali – Art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01 e s.m.i. p. 99

4.10. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231/01 e s.m.i. p. 104

4.11. Reati fiscali – Art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01 e s.m.i. p. 106

Legenda

Società: *Corazzolla Srl*;

D.Lgs. 231/2001 *o* ***Decreto:*** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;

Attività sensibili: le attività della *Corazzolla Srl* nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto;

Attività strumentali: le attività/processi della Corazzolla Srl che risultano potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di cui al Decreto;

Consulenti: i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della *Corazzolla Srl*;

Dipendenti: i soggetti aventi con la Corazzolla Srl un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato;

Ente o Organizzazione: Società o Azienda che svolge la propria attività nel territorio italiano e soggetta al D.Lgs.231/01 e s.m.i.;

Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato, da ultimo, a giugno 2021 (precedente aggiornamento a marzo 2014). Tale documento, come previsto all'art. 6, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001 è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il l'8 giugno 2021 lo ha approvato definitivamente;

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello;

PA: la Pubblica Amministrazione;

Pubblico ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.);

Incaricato di un pubblico servizio: colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.);

Partner: sono le controparti contrattuali della Corazzolla Srl, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della *Corazzolla Srl*, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della *Corazzolla Srl*;

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Articolazione del documento

Il presente documento è articolato in una *Parte Generale* e in una *Parte Speciale* ed è predisposto sulla base dei principi espressi dal Codice Etico e di Comportamento aziendale.
La *Parte Generale* comprende una analisi della disciplina posta dal D.Lgs. 231/2001, e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte di *Corazzolla Srl*, i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, l'Organismo di Vigilanza della Società, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.
La *Parte Speciale* indica i reati analizzati e le attività sensibili per la *Corazzolla Srl* ai sensi del D.Lgs. 231/2001, cioè a rischio di reato, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali finalizzate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti, da recepirsi nelle procedure operative e prassi aziendali, così da rendere le stesse idonee a prevenire la commissione di reati. Ove necessario sono riportati inoltre i riferimenti alla documentazione di sistema (manuali, procedure operative, istruzioni operative, modulistica, ecc.) per evidenziare gli approfondimenti procedurali e/o di registrazione.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico e di Comportamento che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società.

Quadro normativo di riferimento

D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
Leggi varie	Tutte le fonti richiamate dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Linee Guida Confindustria	Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria (ultimo aggiornamento giugno 20214\)
UNI ISO 31000:2010	Gestione del rischio - Principi e linee guida
D.Lgs. 152/2006 (ultimo agg. con D.L. 84/2024)	Testo Unico in materia ambientale
D.Lgs. 81/2008 (ultimo agg. con D.L. 19/2024)	Sicurezza nei luoghi di lavoro
UNI EN ISO 9001:2008	Sistemi di gestione per la Qualità - Requisiti
UNI EN ISO 14001:2004	Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
OHSAS 18001:2007	Occupation health and safety management systems - Specification
UNI EN ISO 19011:2018	Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale
UNI 10771:2015	Consulenza di Direzione - Definizioni, classificazione, requisiti e offerta del servizio
UNI 11067:2003	Consulenza di Direzione - Criteri di erogazione e controllo del servizio
UNI/PdR 167:2024	Linee guida che definiscono i criteri relativi ad un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle PMI.

Parte Generale

CAPITOLO 1
Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale **la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi** e in specifico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti), che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

In particolare la Legge Delega 300/2000 ratifica fra l'altro la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità Europee del 26.7.1995, la Convenzione Ue del 26.5.1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione Ocse del 17.9.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e risponde agli obblighi comunitari in tema di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatoria, idoneo a contrastare la criminalità d'impresa.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. i partiti politici e i sindacati).

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli Enti, come disciplinata dal D.Lgs. 231/2001 è di tipo misto e la sua specificità sta nel fatto che coniuga aspetti del sistema penale e del sistema amministrativo. Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, in quanto pur comportando sanzioni classificate come amministrative, consegue dalla commissione di un reato e puo' essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.
Quindi l'Ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio, cio' al fine di inserire tale tipo di sanzione nel contesto garantistico del processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il pubblico ministero, mentre è il giudice penale che irroga la sanzione.

Si puo' in sintesi affermare che *la responsabilità penale degli enti e delle società realizza una flessione del principio espresso dal brocardo societas delinquere non potest. La giurisprudenza ha oramai pacificamente riconosciuto che il Decreto legislativo 231 è un tertium genus, coniugando tratti dell'ordinamento penale e*

di quello amministrativo, configurando un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sentenza Corte di Cassazione 38363/2018).

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).
La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.
Per quanto attiene la tipologia di sanzioni, il D. Lgs. 231/2001 contempla un sistema sanzionatorio molto articolato che comprende sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, fra cui anche la sanzione massima dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

La responsabilità amministrativa consegue alternativamente:

- da un reato commesso **nell'interesse dell'Ente**, cioè ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'obiettivo di ottenere un beneficio per l'Ente;
- dalla commissione di un reato che permetta che all'**Ente** di trarre un qualche **vantaggio** (economico o non economico) anche di tipo indiretto e anche se l'autore del reato ha agito senza il fine di recare un beneficio all'Ente.

Con la sentenza n. 3157/2020, la Corte di Cassazione ha confermato che in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti (D.Lgs. 231/2001), l'interesse e il vantaggio vanno valutati in riferimento alla condotta tenuta dall'ente, e non all'esito della stessa. I requisiti dell'interesse e del vantaggio, diversi tra loro, **richiedono una valutazione differente**: il primo va valutato in senso soggettivo, con un'analisi *ex ante,* mentre il secondo afferisce al piano oggettivo, valutandone l'entità *ex post*.

In particolare, quando si tratta di reati colposi in ambito 231, i requisiti dell'interesse e del vantaggio vanno valutati con riferimento non all'evento, bensì alla condotta, perché il risparmio si verifica non con la realizzazione dell'evento, ma già al momento della decisione di non provvedere all'intervento. Lo stesso criterio si applica in materia ambientale con specifico riferimento ai reati ambientali o ecoreati.

Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'Ente) esclude la responsabilità dell'Ente, in quanto si tratta di una situazione di assoluta estraneità dell'Ente rispetto al reato ed alle sue conseguenze.

In riferimento ai soggetti agenti, l'articolo 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'Ente quando il reato è commesso:

a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo degli stessi* (c.d. **soggetti apicali**);
b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)* (c.d. **soggetti sottoposti**).

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. *reati presupposto* – indicati dal D.Lgs. 231/2001 o in altri Provvedimenti di legge richiamati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 (individuazione tassativa dei reati).

In ogni caso il reato deve essere previsto da una disposizione entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.
In specifico l'articolo 2 del D.Lgs. 231/2001 pone il seguente *Principio di legalità*: *L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.*
L'articolo 3 del D.Lgs. 231/2001 disciplina l'aspetto della *Successione delle leggi*, prevedendo quanto segue:
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell'attività d'impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali.
In specifico i reati presupposto previsti attualmente dal D.Lgs. 231/2001 e/o da disposizioni da questo richiamate sono sinteticamente i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24); i delitti informatici, di trattamento illecito di dati, nonché i reati commessi in violazione delle prescrizioni in materia di cyber security* (art. 24 bis); i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1); i reati societari (art. 25 ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater); i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1); i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) ed i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies); una serie di reati (dall'associazione a delinquere,

al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) a condizione che siano commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali);

i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 septies); i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies); i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento dei valori (art. 25.octies.1); le altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies); il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies); i reati ambientali (art. 25 undecies); il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies); i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies); i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies); i reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies); il reato di contrabbando (art. 25-sexiesdecies); i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies); il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

E' utile ricordare come inizialmente il D.Lgs. n. 231/2001 prevedesse i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25. Per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è tuttavia via via notevolmente ampliata, sino ad arrivare all'attuale configurazione.
In particolare sono intervenute le seguenti estensioni:

- D.L. 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25 *bis* «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito ampliato e modificato in «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25 *ter* «Reati Societari»; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater* «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»;
- L. 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25 *quinquies* «Delitti contro la personalità individuale»;
- L. 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 *sexies* «Abusi di mercato»;
- L. 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater.1* «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;
- L. 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali;
- L. 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25 *septies* «Omicido colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime,

commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25 *octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
- L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 *bis* «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 *ter* «Delitti di criminalità organizzata»;
- L. 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che ha introdotto l'art. 25 *bis.1* «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25 *novies* «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»;
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25 *decies* «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»;
- D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 che ha introdotto l'art. 25 *undecies* «Reati ambientali»;
- Decreto Legislativo 109/2012 che ha introdotto l'art. 25 *duodecies* «Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»;
- D.Lgs. 38/2017 che ha introdotto il reato di Istigazione alla corruzione fra privati ex art. 2635-bis, c.c. mediante modifica dell'articolo 25-*ter*;
- L. 161/2017 che ha introdotto l'art. 25 *terdecies* «Reato di razzismo e xenofobia»;
- L. 3/2019 che ha introdotto il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis, c.p., modificando l'art. 25;
- L. 39/2019 che ha introdotto l'art. 25 *quaterdecies* «*Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati»;*
- D.L. 21 settembre 2019, n. 105 che ha introdotto il reato di violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, modificando l'*art. 24 bis;*
- L. 157/2019 che ha introdotto l'art. 25 *quinquiesdecies* «*Reati tributari»;*
- D.Lgs. 75/2020 che ha introdotto all'articolo 24 le fattispecie della Frode nelle Pubbliche forniture (art. 356, c.p.) e quella della Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 898/1986), che ha modificato l'articolo riferito alla Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), che ha aggiunto all'articolo 25 i reati di peculato (art. 314, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316, c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323, c.p.) e che ha aggiunto all'articolo 25-quinquiesdecies, le fattispecie di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione;
- D.Lgs. 184/2021 che ha aggiunto l'articolo 25-octies 1 relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e l'articolo 25-octies 2 relativo ad altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- D. Lgs. 195/2021 che ha modificato l'art. 25-octies in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio;
- D.L. 13/2022 che ha modificato l'articolo 24 in riferimento alle fattispecie della malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

- L. 22/2022 che ha aggiunto l'articolo 25-septiesdecies inerente Delitti contro il patrimonio culturale;
- D. Lgs. 19/2023, che ha aggiunto all'articolo 25-ter, Reati societari, la fattispecie di False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D. Lgs. 54/2023);
- D.L. 20/2023, che ha modificato l'articolo 25 duodecies, in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- L. 93/2023 che ha modificato l'articolo 25-novies in tema di delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- L. 137/2023 che ha introdotto all'articolo 24 le fattispecie della Turbata libertà degli incanti (art. 353, c.p.) e della Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis, c.p.), ha modificato l'articolo 137/2023 in tema di reati ambientali e l'articolo 25-octies.1 in tema di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- L. 6/2024 che ha modificato l'articolo 25-septiesdecies inerente Delitti contro il patrimonio culturale;
- L. 90/2024 che ha modificato l'articolo 24 quanto alla fattispecie della Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) e l'articolo 24-bis in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- L. 112/2024 che ha modificato l'articolo 25 introducendo la fattispecie dell'indebita destinazione di denaro o cose mobili;
- L. 114/2024 che ha modificato l'articolo 25 intervenendo sul reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis, c.p.);
- L. 141/2024 che ha modificato l'articolo 25-sexiesdecies
- L. 166/2024 che ha modificato l'articolo 25-novies in tema di delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Pertanto alla data dell'ultima revisione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, compreso il traffico di influenze illecite (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati, nonché reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di *cyber security* (art. 24 *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1*);
- reati societari (art. 25 *ter*);
- reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1*);
- reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);

- reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1);
- altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), riferiti a:
  Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.74/2000);
  · Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 2, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
  · Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
  · Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
  · Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
  · Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
  · Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
  · Dichiarazione infedele (prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
  · Omessa dichiarazione (prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
  · Indebita compensazione (prevista dall'articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies), aggiunto dal D.Lgs. 75/2020;
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies), aggiunto dalla L. 22/2022;

- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesagistici (art. 25-duodevicies), aggiunto dalla L. 22/2022;
- responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. 9/2013) – Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva;
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006), in specifico:
  · Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
  · Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
  · Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
  · Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
  · Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
  · Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  · Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Si precisa che tali reati provocano la responsabilità dell'Ente solo se connotati dal carattere della transnazionalità.
Per potersi definire transnazionale il reato deve essere commesso da un gruppo criminale organizzato e deve inoltre ricorrere una delle seguenti circostanze: che il reato sia commesso in piu' di uno Stato; che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in piu' di uno Stato; che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in altro Stato.

La rilevanza concreta di ciascun reato per la Società, in termini di probabilità di essere commesso, è approfondita al capitolo 6 della presente parte generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

In specifico l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) "*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi*" (cosiddetti **soggetti apicali**);

b) "*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a*)" (cosiddetti **sottoposti**).

La disposizione pertanto prevede quali soggetti agenti:

- soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della *Corazzolla Srl*. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti eventualmente delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della *Corazzolla Srl* o di eventuali sue sedi distaccate (attualmente non presenti in quanto i c.d. *showroom* non possono considerarsi sedi distaccate);
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, che su mandato della *Corazzolla Srl* compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Corazzolla Srl, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della *Corazzolla Srl*.

Ulteriore criterio oggettivo è il fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La responsabilità amministrativa consegue quindi da un reato commesso nell'interesse dell'ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società.
Al contrario, il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Questi criteri generali di imputazione, fondati sulla sussistenza di un "interesse" o "vantaggio" della Società nella realizzazione del reato commesso dalla persona di volta in volta considerata, costituiscono un punto estremamente difficile e complesso di accertamento, in quanto si ritiene possano e debbano essere considerati in un'ottica prettamente oggettiva; nel senso, cioè, che l'interesse (da valutare ex ante) o il vantaggio (da valutare ex post) potranno essere ritenuti sussistenti anche quando la decisione di commettere il reato sia stata presa dalla persona fisica (dirigente o mero dipendente) nella prospettiva di una propria motivazione personale (ad esempio, conseguire un notevole risparmio nella gestione delle manutenzioni con conseguente premio di risultato), ma la realizzazione del reato porti ad un vantaggio anche per la Società (nell'esempio, l'effettiva apprezzabilità, in termini di ritorno economico del risparmio). E' stato affermato che i termini di interesse e di vantaggio esprimono concetti giuridicamente diversi e che possono essere alternativi: quindi astrattamente il reato puo' essere commesso nell'interesse dell'Ente ma non procurargli alcun vantaggio.
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In altre parole l'interesse si colloca a monte per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito; in tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (Ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita. Mentre il vantaggio è obiettivamente conseguito con la commissione del reato anche se non prospettato ex ante.
In tema di reato di cui all'art. 25 septies comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all'articolo 590 comma 3, cod. pen., per lesioni colpose aggravate a dipendenti la Corte di Cassazione ha evidenziato come il vantaggio di spesa per l'ente sia consistito nel mancato decremento patrimoniale per l'utilizzo di un solo lavoratore anziché due come invece previsto dalla linee guida per l'attività di calettamento in verticale e che il modello organizzativo mancava della previsione di una costante attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche e di adeguamento della specifica procedura lavorativa ai rischi propri dell'attività di montatore (Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 25 maggio 2023, n. 22683). Inoltre la stessa Cassazione ha precisato che sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività, anche in caso di esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi (Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 14 giugno 2016, n. 24697).

In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva del reato all'ente, di cui all'art. 5, d.lgs. 231 del 2001, sono fra loro giuridicamente diversi. L'interesse è criterio soggettivo, da valutare ex ante, consistente nella proiezione finalistica che caratterizza l'agire del reo, il quale spera nel raggiungimento di un qualche profitto per l'ente come conseguenza della commissione del reato,

indipendentemente dall'effettivo ottenimento di tale profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, che richiede sempre una verifica ex post in base agli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. (Cass. Sez. V, 28 novembre 2015, n. 10265; Cass. S.U. 27.4.2014, n. 38343).

Con l'estensione del catalogo dei reati presupposto per includervi i reati colposi quali quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001) e quelli in materia ambientale (art. 25 undecies, D.Lgs. 231/2001), si è posto il problema della compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati di tipo colposo. In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2001, all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti fra loro e devono essere riferiti alla condotta del soggetto agente anziché all'evento, pertanto ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento di spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Cass. Sez. 4, n. 2544 del 17.12.2015 e Cass. Sez. 4, n. 24697 del 20.4.2016).

Sul punto la Sentenza della Cassazione, Sez. V, del 23.5.2018, n. 38363 ha affermato i seguenti principi di diritto.

1) *In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva del reato all'ente, di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2001, sono fra loro giuridicamente diversi. L'interesse è criterio soggettivo, da valutare ex ante, consistente nella proiezione finalistica che caratterizza l'agire del reo, il quale spera nel raggiungimento di un qualche profitto per l'ente come conseguenza della commissione del reato, indipendentemente dall'effettivo ottenimento di tale profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nell'oggettivo e concreto vantaggio derivato all'ente dall'agire del reo come conseguenza del reato.*
2) *tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio devono essere indagati in riferimento alla sola condotta del soggetto agente, e non anche all'evento del reato.*
3) *In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L'entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed*

adeguatamente apprezzata (nel caso di specie il vantaggio era stato stimato in Euro 20.000,00 rispetto ad un'impresa di rilevanti dimensioni).

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il D.Lgs. 231/2001, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal D.Lgs. 231/2001 in tema di onere della prova è molto più rigoroso per la Società nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, la *Corazzolla Srl* deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.
In sintesi quindi quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).
E' necessario poi tener presente che la responsabilità dell'impresa puo' ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, D. Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto

agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56, c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

E' ulteriormente importante sottolineare che la responsabilità dell'ente puo' sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo. Infatti possono essere diversi i settori di business nei quali puo' annidarsi piu' facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di *partnership* (a titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza su lavoro, laddove alla violazione colposa della ditta appaltatrice abbiano contributi i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto o ancor di piu' la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza. Analoghe considerazioni valgono in riferimento ai reati presupposto in tema ambientale).

1.4. Indicazioni del D.Lgs. 231/2001 in riferimento alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il D. Lgs. 231/2001 si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al Modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche e pertanto, sulla base di tali principi, l'organo amministrativo della società *Corazzolla s.r.l.* ha predisposto il presente documento che declina ed applica i principi espressi nel D. Lgs. 231/2001 come esplicitati nella relativa Relazione ministeriale accompagnatoria e come chiariti dalle Linee Guida di Confindustria.

Il Modello organizzativo opera quale causa di non punibilità solo presenta le seguenti caratteristiche:

- efficace, ovvero se idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Per quanto attiene le caratteristiche del Modello Organizzativo l'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001 dispone quanto segue:

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Pertanto ai fini dell'effetto esimente da responsabilità amministrativa, il citato art. 6, comma 2 del D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello Organizzativo abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della *Corazzolla Srl* nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura dei reati);
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della *Corazzolla Srl*, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Cio' posto dalla norma di riferimento, il Modello Organizzativo in relazione alla natura e alla dimensione dell'Ente, nonché al tipo di attività svolta, deve in generale prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

E' interessante sul punto citare il seguente passaggio delle Linee Guida di Confindustria: *(…..) è di fondamentale importanza, affinché al modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l'impresa compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo. Il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell'impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa.*

Il comma 2-bis introdotto, nell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, dalla Legge 179/2017, intitolata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" dispone inoltre che il Modello Organizzativo preveda necessariamente:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il D. Lgs. 10.03.2023, n. 24 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Si tratta di una disposizione atta a perseguire come fine ultimo il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo, in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso per l'intero pubblico collettivo.

A tale fine i canali di segnalazione possono essere interni o esterni. Per quanto attiene Corazzolla s.r.l. si è fatto ricorso al canale di tipo interno.

I canali interni previsti e necessari devono essere di tipo scritto e orale.

Per quanto riguarda *Corazzolla S.r.l.* il destinatario di queste segnalazioni è l'organismo di Vigilanza; in forma scritta attraverso due buste chiuse, una anonima contenente l'oggetto della segnalazione ed una contenente I dati del segnalante e copia carta di identità; entrambe inserite in una terza busta indirizzata all'attenzione del gestore delle segnalazioni, (ODV, vedi organigramma)

In alternativa alla forma scritta è possibile mettersi in contatto con ODV per concordare un incontro orale che deve essere fissato entro termini ragionevoli.

Si esclude a priori che le segnalazioni vengano recepite e gestite da uffici interni alla società.

Tutti i canali messi a disposizione dall'azienda devono assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

La gestione del flusso segnalazioni whistleblowing è regolamentata da apposita procedura.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7 comma 4, del D. Lgs. 231/2001, richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In riferimento a quanto sopra si segnala che dal periodo di adozione del Modello, la società Corazzolla s.r.l. non è stata interessata da significative violazioni delle prescrizioni; la medesima società non ha visto mutamenti della propria attività, essendo invece stata interessata nel corso del 2024 da un mutamento organizzativo conseguente al c.d. passaggio generazionale.

L'ODV nominato ha puntualmente svolto le proprie verifiche e prodotte le relative relazioni annuali senza nulla rilevare o evidenziare in termini di violazioni delle prescrizioni.

Si è ritenuto tuttavia di adeguare il Modello all'evoluzione normativa intervenuta in termini di introduzione di nuovi reati previa relativa verifica quanto alla concreta sensibilità del rischio presso la Società *Corazzolla*

srl nonché di recepire nello stesso i principi giurisprudenziali e/o di prassi nel frattempo maturati.

In sintesi ai fini di comprendere finalità e significato del Modello di Organizzazione è necessario sottolineare come la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di escludere la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a suo carico.

Documenti a supporto

PRO.05 "Processo Whistleblowing"

1.5. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- **Sanzione pecuniaria**: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile.
  L'art. 10 DLgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria con possibilità di riduzioni solo nei casi previsti all'art. 12. La determinazione della sanzione avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi:
  - nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.
  - nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

  La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.
  Tuttavia mentre un importo massimo come quello indicato può essere facilmente ammortizzato da una grande impresa, quello minimo risulta essere sproporzionato per una piccola impresa; per questo il legislatore ha disciplinato die casi di riduzione della sanzione pecuniaria nei quali l'importo della singola quota è pari a € 103,00.
  La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a € 103.291,00, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è tenue; essa,

invece, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (qualora si verificassero entrambe le condizione, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

Infine è bene precisare come la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può essere inferiore a € 10.329,00.

- **Sanzioni interdittive**: si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
  - in caso di reiterazione degli illeciti.

  Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
  - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

  Le sanzioni interdittive hanno una durata limitata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) e possono essere applicate in via definitiva solo secondo quanto stabilito dall'art. 16. Le sanzioni interdittive comunque non si applicano se la sanzione pecuniaria è in forma ridotta.

  Tali sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito.

  Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

  I criteri di scelta delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 14 Dlgs. 231/2001 e coincidono con i principi di proporzionalità, idoneità e gradualità.

  La proporzionalità richiama i criteri previsti per le sanzioni pecuniarie, quindi il giudice sceglie la sanzione interdittiva a seconda della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, delle condotte riparatorie e riorganizzative dopo la commissione del reato.

L'idoneità evidenzia come la sanzione interdittiva deve essere scelta in modo da prevenire il tipo di illecito commesso, consentendo anche un'applicazione congiunta di più sanzioni.
La gradualità, invece, fissa la sanzione interdittiva massima, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, che deve essere applicata dal giudice solo se le altre risultano essere inadeguate.
I casi di non applicazione delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 12 c.1 DLgs. 231/2001, ossia il fatto commesso nel prevalente interesse della persona fisica o la tenuità del danno patrimoniale; rientrano inoltre in questa categoria le condotte riparatorie disciplinate dall'art. 17 DLgs. 231/2001 che dice che "ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si verificano le seguenti condizioni: l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
L'art. 16 DLgs. 231/2001 definisce quando la sanzione interdittiva va applicata in via definitiva; l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere applicata se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
Il giudice, inoltre, può applicare all'ente in via definitiva la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
Infine in caso di impresa illecita, ossia un'organizzazione con l'unico scopo di consentire o agevolare la commissione di reati, deve essere sempre applicata l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
I criteri di scelta, i casi di non applicazione, la sanzione interdittiva in via definitva. I criteri di scelta delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 14 Dlgs. 231/2001 e coincidono con i principi di proporzionalità, idoneità e gradualità.
La proporzionalità richiama i criteri previsti per le sanzioni pecuniarie, quindi il giudice sceglie la sanzione interdittiva a seconda della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, delle condotte riparatorie e riorganizzative dopo la commissione del reato.
L'idoneità evidenzia come la sanzione interdittiva deve essere scelta in modo da prevenire il tipo di illecito commesso, consentendo anche un'applicazione congiunta di più sanzioni.
La gradualità, invece, fissa la sanzione interdittiva massima, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, che deve essere applicata dal giudice solo se le altre risultano essere inadeguate.
I casi di non applicazione delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 12 c.1 DLgs. 231/2001, ossia il fatto commesso nel prevalente interesse della persona fisica o la tenuità del danno patrimoniale; rientrano inoltre in questa categoria le condotte riparatorie disciplinate dall'art. 17 DLgs. 231/2001 che dice che "ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si verificano le seguenti condizioni: l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le

conseguenze dannose del reato, è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

L'art. 16 DLgs. 231/2001 definisce quando la sanzione interdittiva va applicata in via definitiva; l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere applicata se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice, inoltre, può applicare all'ente in via definitiva la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Infine in caso di impresa illecita, ossia un'organizzazione con l'unico scopo di consentire o agevolare la commissione di reati, deve essere sempre applicata l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Un'alternativa alla sanzione interdittiva: il commissario giudiziale. Il legislatore ha elaborato all'art. 15 Dlgs. 231/2001 un'alternativa alla sanzione interdittiva, rappresentata dal commissario giudiziale; questa soluzione deve essere adottata dal giudice nei confronti dell'ente, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dello stesso, se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, a causa delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio, ripercussioni sull'occupazione.

Una volta accertata la sussistenza di uno dei due presupposti, il giudice con sentenza dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, indicandone i compiti e i poteri con particolare riferimento alla specifica area in cui è stato commesso l'illecito; il commissario cura quindi l'azione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi e non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

Nonostante la tutela della collettività, il commissario giudiziale è pur sempre un'alternativa alla sanzione interdittiva ed è per questo che deve possedere un carattere sanzionatorio; ciò avviene mediante la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Infine è bene precisare come la soluzione del commissario giudiziale non possa essere adottata in caso di applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Confisca: L'art. 19 Dlgs. 231/2001 stabilisce che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e

concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere. La confisca è una sanzione amministrativa che si distingue dalle altre in quanto non ha limiti di valore (sui generis).

Pubblicazione della sentenza di condanna: L'art. 18 Dlgs. 231/2001 stabilisce che la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; tale sanzione amministrativa ha un carattere accessorio in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione amministrativa ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.

La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente; le modalità di pubblicazione sono state oggetto di interventi normativi che le hanno ricondotte all'art. 36 c.p. secondo cui la sentenza va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Sebbene applicate in un processo penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

1.6. Le vicende modificative dell'ente

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in

cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla scissione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

CAPITOLO 2
Finalità del Modello e Campo di applicazione

Con l'adozione del presente documento la *Corazzolla Srl* intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del D. Lgs. 231/2001, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controlli interni e di *corporate governance* già esistenti. Il Modello di Organizzazione e di Controllo è uno strumento di gestione del rischio specifico di realizzazione di determinati reati (Ordinanza 26.6.2007 G.I.P. di Napoli). I Modelli 231 devono essere costruiti in modo specifico sulla realtà aziendale, dovendo essere dotati di sistemi necessari per escludere, o comunque ridurre al minimo, la commissione di reati (Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza n. 27148/2023,mdepositata in data 22 giugno 2023).

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Il Modello è stato realizzato nell'ottica della completa integrazione con il sistema organizzativo e di governo della *Corazzolla Srl* ed va ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello di Organizzazione e di Controllo della società *Corazzolla s.r.l.* risponde alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, ove in specifico gli artt. 6 e 7 dello stesso Decreto prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione del modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

Specificamente la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il Modello si propone, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione e formazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della *Corazzolla Srl*, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati;
- essere integrato alla documentazione di sistema già presente presso l'organizzazione così da consentire una efficace "gestione integrata dei sistemi aziendali";
- rendere noto a tutto il personale di *Corazzolla s.r.l.* e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti economici che la società condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- informare il personale della società e i collaboratori e partner esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante: i) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; ii) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; iii) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

Il campo di applicazione del Modello si estende trasversalmente a tutte le diverse funzioni della *Corazzolla Srl* ed è pertanto riferibile a tutte le attività aziendali siano esse compiute da personale interno che da partner esterni.

CAPITOLO 3
Organizzazione e storia della Società Analisi conoscitiva

3.1. Descrizione della Società

La società *Corazzolla Srl* è stata fondata nel 1986, in forma di impresa individuale dal sig. Antonio Corazzolla, per essere poi conferita in società a responsabilità limitata con atto di data 16 giugno 2009 iscritto presso il registro delle imprese di Trento in data 1 luglio 2009, assumendo numero di c.f., P. Iva ed iscrizione al registro imprese di Trento n. 0212630227 ed essendo iscritta e rimanendo tale all'Albo delle imprese Artigiane di Trento, con cod. 31 – fabbricazione di mobili, al numero TN-55280.

La società *Corazzolla Srl* è stata interessata in data 11 gennaio 2024 da passaggio generazionale con subentro ai soci Antonio Corazzolla e Sabina Corazzola del genero e della figlia degli stessi, Matteo Micheletti e Daniela Corazzolla ed assunzione della carica di amministratore unico da parte del sig. Matteo Micheletti. A far data dal 31 ottobre 2024, inoltre, la società è stata cancellata in maniera volontaria dall'Albo delle imprese Artigiane di Trento.

La società *Corazzolla Srl* ha come principale oggetto sociale l'attività di falegnameria volta prevalentemente alla realizzazione di arredi e componenti su misura per interni, svolgendo la stessa, dal punto di vista della produzione, unicamente presso lo stabilimento sito in Predaia (TN), fraz. Tres, Via Alcide Degasperi, 18.

E' importante sottolineare come l'approccio artigianale proprio della società *Corazzolla s.r.l.* non coincide con la concezione classica del falegname, legato a stili classici e conservativi ma mira a creare prodotti in linea con i design più moderni ed i trend del momento, con costante apertura verso le possibili evoluzioni che attraversano il settore dell'arredamento. In questo senso l'*artigianalità* è intesa come *unicità* ed *irrepetibilità* del prodotto, realizzato in base alle esigenze ed alla personalità del cliente.

Il benessere abitativo del cliente è al centro di ogni progetto di *Corazzolla s.r.l.*, ove il concetto di benessere abitativo è ampio in quanto riguarda diversi aspetti della persona e delle sue esigenze, a partire dal benessere fisico, che deve essere garantito tramite la qualità dell'aria, a sua volta influenzata dalla tipologia dei materiali utilizzati per l'arredo. Quindi la ricerca del benessere abitativo, quale pilastro centrale di ogni realizzazione di *Corazzolla s.r.l.*, si basa in primo luogo:

- sull'utilizzo di materiali sani e biocompatibili, quali materie prime di qualità, come i pannelli in legno listellare, le colle viniliche e le vernici all'acqua;
- sull'impiego di processi di lavorazione eco-compatibili.

Nell'ottica della filosofia di azione sopra descritta, la Società ha da sempre focalizzato la propria attività su uno standard di elevata qualità, in un'ottica di continua innovazione, rivolgendosi ad un target di clientela medio-alto.

Corazzolla Srl, infatti, è dotata di un'organizzazione produttiva ad altissima tecnologica con impiego di sistemi avanzati CAD-CAM (il parco macchine, costituito in gran parte da componenti a controllo numerico, viene mantenuto costantemente rinnovato e manutentato al fine perseguire gli obiettivi posti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) che copre le fasi di ideazione, progettazione, produzione e montaggio; tutto ciò affiancato da una costante attenzione all'aggiornamento ed alla formazione di tutti gli attori coinvolti.

Tale impostazione implica una politica di continui investimenti sia in beni materiali sia in immobilizzazioni immateriali e in attività formativa, rivolgendosi anche a consulenti specializzati.

In coerenza con tale filosofia nel periodo dal 2021 sino ad oggi la società ha posto in essere importanti investimenti nel rispetto della normativa c.d. 4.0 e quindi dando luogo ad un parco di macchinari estremamente avanzati caratterizzati da integrazione ed interconnessione. Tanto che oggi il reparto produttivo della società *Corazzolla Srl* è assolutamente un'eccellenza nel settore, tanto dal punto di vista qualitativo quanto dal punto di vista dell'efficienza.

La Società ha conseguito, in data 17 aprile 2008, la certificazione PEFC, certificazione forestale atta a garantire che la materia prima legnosa derivi da foreste gestite in maniera sostenibile e, di conseguenza, ad attestare il mancato utilizzo di legname di dubbia provenienza a mezzo procedure di registrazione della merce in entrata dotato di apposita certificazione e di attestazione della merce in uscita se realizzata al 100% con materiale PEFC.

Dal punto di vista dell'organizzazione aziendale si segnala che, fermo restando l'unico impianto produttivo in Predaia, come in precedenza descritto, la società si è dotata nel tempo di un'unità locale in Pinzolo (TN), fraz. Madonna di Campiglio, Via Dolomiti di Brenta, 44, aperta in data 2 agosto 2024 con l'obiettivo di mettere a disposizione dei clienti un nuovo spazio di incontro dove trasformare le idee in arredi unici e dove lasciarsi ispirare da infinite suggestioni attraverso una stimolante materioteca.

3.2. Analisi storica in termini di propensione al rischio.

La Corazzolla Srl nonostante svolga attività tipicamente e fisiologicamente esposta, quali rischi maggiori e attuali, ai rischi attinenti la sicurezza sul lavoro e la normativa ambientale, non è mai incorsa in reati attinenti e conseguenti tali ambiti, anche grazie all'implementazione e mantenimento di un sistema integrato per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sin dal 2003, affiancato ai presidi obbligatori per legge (DVR, controllo presidi antincendio, presidi pronto soccorso, controlli periodici, visite mediche e formazione obbligatoria). In particolare la Società si è dotata nel 2003 di Sistema di Qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000, certificato sino al 2006 per poi essere mantenuto come tale, completo di relative procedure, ma non certificato da Ente esterno. Dal 2015 la Società ha implementato il sistema Salute e Sicurezza sul Lavoro SGSL INAIL – D.Lgs. 81/2008, completo di relative procedure.

3.3. Analisi storica in termini di adeguamento alle normative.

La Società si presenta storicamente presidiata da modelli e procedure organizzative con diverse finalità, gestione della qualità (sin dal 2003), gestione aziendale per il sistema salute e sicurezza sul lavoro (sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 626/1994, poi evoluto nel 2015 in sistema SGSL), gestione delle normative ambientali (sin dall'entrata in vigore delle relative normative). La Società ha quindi operato ponendo in essere via via le procedure approvate in esito ed a completamento dei sistemi di cui sopra, in rispondenza ad una costante propensione alla proceduralizzazione.

In specifico la società:

- ha adottato nel 2003 il Sistema di Qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000, certificato sino al 2006 per poi essere mantenuto come tale, completo di relative procedure, ma non certificato da Ente esterno
- ha adottato nel 2015 il sistema SGSL (Sistema di Gestione Sicurezza e Salute del Lavoro previsto dalle procedure semplificate Inail SGSL-MPI). Tale Sistema non riguarda l'ambito della tutela ambientale e dei rifiuti, tuttavia la società ha scelto di inserire nelle procedure di sistema anche una procedura inerente la gestione dei rifiuti, redatte in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 (sebbene ad oggi la società disponga di un sistema ISO non certificato);
- si è adeguata tempestivamente e correttamente alla normativa in materia di privacy stante le intervenute modifiche ex Regolamento UE 2016/679;
- in generale dispone di modalità e sistemi proceduralizzati a presidio delle varie aree sensibili.

Il presente Modello organizzativo si pone, quindi, come sintesi delle procedure e delle impostazioni già in essere in una filosofia di integrazione in un unico sistema.

CAPITOLO 4
Adozione del Modello da parte della Società e Assetto organizzativo della stessa

In osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, la Società, con decisione dei co-amministratori in carica di data 23 agosto 2016, ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La scelta di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si inserisce nella più ampia politica di impresa della società di sensibilizzare sia tutto il personale dipendente sia tutti i collaboratori esterni e partner commerciali alla gestione trasparente e corretta della società ed al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica imprenditoriale nel perseguimento dell'oggetto sociale.

In sintesi, attraverso l'adozione del Modello, la società Corazzolla s.r.l. intende perseguire i seguenti scopi:

- rendere noto a tutto il personale ed a tutti coloro che collaborano o hanno rapporti con la società, il fatto che la stessa condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque ai principi di corretta e trasparente gestione;
- informare il personale della società personale e a tutti coloro che collaborano o hanno rapporti con la società delle gravose sanzioni applicabili alla stessa in caso di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
- assicurare per quanto possibile, la prevenzione della commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 mediante: il continuo controllo di tutte le aree ed attività a rischio; la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del modello stesso.

Sia l'adozione, sia le successive modifiche del presente documento sono di competenza esclusiva dell'Organo amministrativo.

Per espressa previsione normativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001) i Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati in base ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In specifico Confindustria in data giugno 2021 ha emanato una versione aggiornata delle proprie *Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (precedente aggiornamento di data 23 luglio 2014).* Il Ministero della Giustizia ha approvato in data 8 giugno 2021 dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi *complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6 del Decreto*.

La società *Corazzolla s.r.l.*, sebbene non aderente a Confindustria, si è ispirata nella redazione e nell'aggiornamento del proprio Modello Organizzativo alle citate Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione controllo *ex* D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, emanate da Confindustria nonché al Documento Fondazione Nazionale Commercialisti del giugno 2016. Inoltre per la predisposizione e l'aggiornamento del proprio Modello di organizzazione e di gestione *Corazzolla s.r.l.* ha espressamente tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale ed accompagnatoria allo stesso.

Il Modello è stato elaborato ed aggiornato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla *Corazzolla Srl*, del contesto socio-economico in cui opera, dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi, del mercato di riferimento, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Ai fini della preparazione e dell'aggiornamento del presente documento la *Corazzolla Srl* ha proceduto ad un'analisi preliminare (ed alla revisione della stessa) del proprio contesto aziendale e successivamente ad un'analisi (ed alla revisione della stessa) delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico sono state eseguite le seguenti attività:

- **analisi della realtà operativa**, del sistema di corporate governance esistente e del complessivo assetto organizzativo, atto a comprendere lo stato del controllo di sistema presente e la tipologia delle attività svolte;
- **analisi documentale** volta ad analizzare la struttura organizzativa, il quadro normativo e regolamentare di riferimento, la tipologia di relazioni e di attività svolte dalla *Corazzolla Srl* e la documentazione di supporto già presente presso l'organizzazione allo scopo di decidere le modifiche / integrazione necessarie;
- **interviste con i soggetti operativamente coinvolti nella gestione della attività**, aventi lo scopo di verificare le caratteristiche iniziali dei flussi informativi, delle procedure adottate, la consapevolezza/qualifica degli interessati, il ruolo "di fatto" ricoperto dagli stessi, l'allineamento tra le procedure adottate per lo svolgimento dei propri compiti e le procedure operative scritte nella documentazione di sistema adottata dall'organizzazione;
- **autovalutazione dei rischi e dei controlli idonei ad intercettare eventuali comportamenti illeciti**.

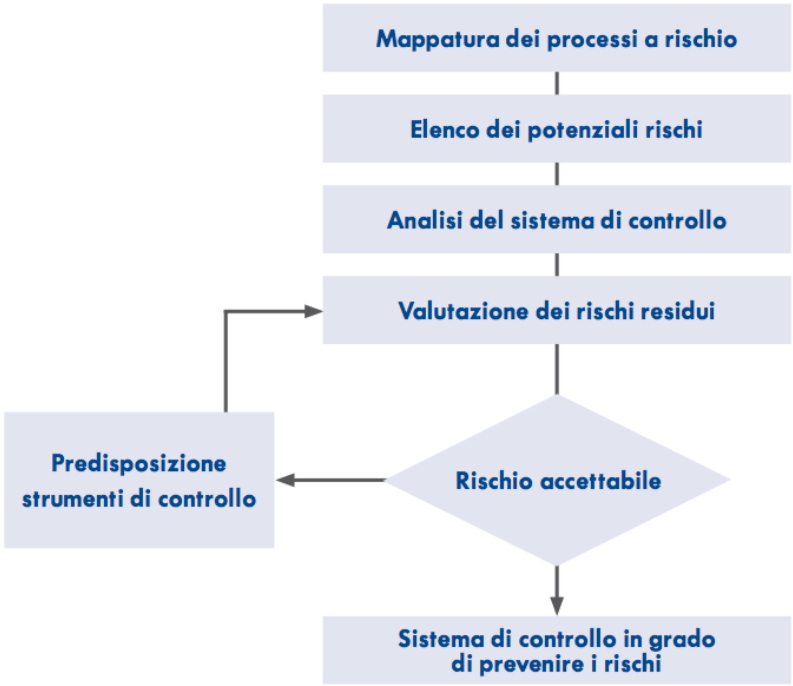

L'autovalutazione dei rischi e dei controlli, come già sopra espresso, è stata effettuata tramite interviste volte a raccogliere le informazioni necessarie per confermare le aree a rischio, rilevare lo stato dei controlli e delle procedure atte a prevenire eventuali irregolarità, identificare le eventuali modifiche organizzative necessarie ed opportune per una più efficace tutela rispetto ai rischi rilevati. L'autovalutazione è stata svolta attraverso adeguato ed approfondito "Risk Assessment";

- **gap analysis**. La situazione di rischio e dei relativi presidi come enucleati sono stati confrontati con le esigenze ed i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare eventuali carenze e le modalità di disciplina piu' efficaci;
- **predisposizione di strumenti di controllo**. Dal risultato della valutazione del rischio sono state predisposte specifiche procedure/istruzioni di sistema atte al controllo per la prevenzione dei rischi.

- **Verifiche periodiche ai fini dell'aggiornamento**. La società *Corazzolla s.r.l.* contestualmente all'adozione del Modello ha nominato l'ODV, il quale in fase di svolgimento delle verifiche periodiche ha monitorato la perdurante adeguatezza del Modello e l'eventuale necessità di aggiornamento. In esito a tali verifiche ed al confronto con l'Organo amministrativo e gli Uffici amministrativi della società si è enucleata l'opportunità di procedere ad un adeguamento del Modello al fine di recepire nello stesso le modifiche legislative, con ampliamento di reati, che hanno interessato il D.Lgs. 231/2001. Non sono emerse particolari carenze o inadeguatezze del Modello rispetto alla realtà fattuale della società.

CAPITOLO 5
Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 231/2001, con delibera dell'Organo Amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nell'organizzazione o nell'attività della *Corazzolla Srl*.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale, l'Amministratore Unico della *Corazzolla Srl* può provvedervi, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza il quale effettua le proprie valutazioni informandone l'Amministratore Unico, affinché questo possa adottare le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello sono predisposte dall'Ufficio amministrativo su indicazione dell'Organo amministrativo anche a seguito segnalazione/richiesta dell'Organismo di Vigilanza e anche in contradditorio con quest'ultimo. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

L'aggiornamento del Modello oggetto da ultimo di approvazione da parte dell'Organo amministrativo origina dalla necessità di adeguare il Modello stesso ai nuovi reati introdotti nel D.Lgs. 231/2001, limitatamente a quelli rispetto a cui la società risulta concretamente sensibile. Parallelamente si è provveduto ad espellere dal Modello reati rispetto cui a seguito dell'adozione del Modello si è riscontrata la non concreta ricorrenza nel contesto aziendale.

CAPITOLO 6
Reati rilevanti per la Società

In considerazione della struttura e dei rischi specifici derivanti dalle attività concretamente svolte dalla Società e della natura e dimensione della sua organizzazione, la *Corazzolla* Srl ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1*);
- reati societari (art. 25 *ter*);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*).

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili protocolli di prevenzione e presidi di controllo.

In funzione delle risultanze dell'attività di autovalutazione si è provveduto ad integrare nelle procedure operative di sistema, le attività di gestione e di controllo necessarie per la prevenzione dei reati e/o per la mitigazione del rischio di commissione. I risultati di autovalutazione del rischio, sono indicati e analizzati nel presente documento e sono oggetto di revisione periodica da parte dell'Organo amministrativo e dell'Organismo di Vigilanza. La Corazzolla Srl si impegna, infatti, a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel D.Lgs. 231/2001.

CAPITOLO 7
Destinatari del Modello

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella *Corazzolla Srl*;
- ai dipendenti della *Corazzolla Srl*;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la *Corazzolla Srl* in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla *Corazzolla Srl*, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, procuratori;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della *Corazzolla Srl* in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura.

L'Organismo di Vigilanza, sentito il parere dell'organo dirigente, identifica le tipologie dei rapporti giuridici con gli eventuali soggetti esterni alla *Corazzolla Srl* ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello, nonché le modalità con le quali saranno comunicate le procedure necessarie al rispetto del Modello ai soggetti esterni coinvolti. Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

La società Corazzolla srl si impegna a portare il Modello a conoscenza del personale dipendente mediante consegna di una sua copia o mediante affissione in apposita bacheca aziendale o mediante rinvio al sito aziendale.

Per tutti gli altri destinatari del presente Modello, lo stesso sarà pubblicato sul sito Internet aziendale. Inoltre in generale i contratti stipulati con fornitori, consulenti, collaboratori esterni, partners e altre parti contrattuali o specifiche appendici/integrazioni degli stessi prevederanno una specifica clausola esplicita di presa visione del presente Modello. Sono esclusi da tale previsione i contratti standard (es. per utenze) o i contratti considerati non rilevanti in un'ottica di rischio.

CAPITOLO 8
Modello e Codice Etico e di Comportamento

La Società ha approvato un proprio Codice Etico e di Comportamento, contestualmente all'adozione del presente Modello, con determina dei co-amministratori di data 23 agosto 2016.

Il Codice Etico e di Comportamento ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata la *Corazzolla Srl*, in parallelo con il perseguimento della propria finalità e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento formando con esso un complesso di disposizioni interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico e di Comportamento della Corazzolla Srl, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

La *Corazzolla Srl* si impegna a diffondere il Codice Etico e di Comportamento mediante pubblicazione sul sito web aziendale e tramite comunicazione a tutti gli interessati.

CAPITOLO 9
Organismo di Vigilanza

9.1. Funzione dell'Organismo di Vigilanza

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dell'Amministratore, dei dipendenti e dei consulenti della *Corazzolla Srl*;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della *Corazzolla Srl*;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento o nel caso di violazioni significative della normativa 231, anche se non costituenti reato presupposto che rendano evidente la inidoneità del Modello.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla nomina.

9.2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando la scelta in base a requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**: dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto all'Amministratore. L'Amministratore mette a disposizione dello stesso una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attributi, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, l'Organismo di Vigilanza non deve:

- ricoprire all'interno di *Corazzolla Srl* ruoli di vertice;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Corazzolla Srl;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi;

- **professionalità**: l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che l'OdV sia dotato di professionalità adeguata in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale;
- **continuità d'azione**: la continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

Una volta individuato l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore, all'atto della nomina, verifica la sussistenza di tali condizioni basandosi non solo sul curriculum, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dal candidato. L'Organismo di Vigilanza nominato, attesta all'atto dell'accettazione dell'incarico i propri requisiti.

L'Organismo di Vigilanza, nel rispetto dei parametri di cui sopra, può essere monocratico o composto da più componenti in un massimo di tre.

L'OdV rimane in carica per un triennio o per il diverso periodo indicato all'atto della nomina. Il membro dell'OdV può essere rieletto.

9.3. Requisiti di eleggibilità

Al membro dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa *ex* art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

  - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
  - per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- la condanna anche in primo grado o l'applicazione della pena su richiesta *ex* artt. 444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
- l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla società.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza nominato, attesta all'atto dell'accettazione dell'incarico l'assenza di condizioni di ineleggibilità.

9.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di componente dell'OdV può avvenire solo attraverso provvedimento dell'organo amministrativo e solo per giusta causa, in particolare in presenza delle seguenti condizioni:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al paragrafo precedente;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

L'Amministratore revoca la nomina del componente dell'OdV non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituiscono cause di decadenza dei componenti dell'OdV:

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia");
- la condanna in primo o secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta *ex* artt.444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la condanna in primo o secondo grado a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la condanna in primo o secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta *ex* artt.444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
- la condanna definitiva per uno dei reati del catalogo 231;

- la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
- l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla società;
- l'omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza o la violazione, in tali ipotesi dell'obbligo di astensione.

Costituisce inoltre causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 9.2, la sopravvenuta incapacità o impossibilità di svolgere l'incarico.

L'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata all'Organo Amministrativo.

In caso di decadenza o recesso, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione dell'OdV stesso.

9.5. Svolgimento delle attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza effettua le proprie verifiche presso la sede almeno con cadenza semestrale.
Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente all' amministratore.
I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.
L'ODV svolge le proprie funzioni coordinandosi con le altre Funzioni esistenti nella *Corazzolla Srl.*
L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della *Corazzolla Srl*;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della *Corazzolla Srl* e, laddove necessario, all'Amministratore e ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della *Corazzolla Srl* e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al capitolo 7;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e, in particolare, di una funzione aziendale specificamente preposta ai rapporti con l'OdV, ove individuata;

- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'Organo amministrativo, l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo capitolo 11;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre all'Amministratore eventuali modifiche e aggiornamenti;
- collaborare alla definizione dei programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta all'Amministratore, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 9.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Amministratore.

L'Organismo di Vigilanza determina all'assunzione dell'incarico il proprio budget annuale, comunicando ove ritenuto necessario eventuali variazioni con cadenza annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Amministratore.

9.6. Flussi informativi da e verso l'organizzazione

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire con apposita Relazione unicamente all'Amministratore, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

La relazione scritta, di cui al paragrafo che precede, da presentare con cadenza almeno annuale deve contenere le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate, intendendo unicamente quelle inerenti le attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese sostenute.

L'OdV può in ogni momento chiedere di essere sentito dall'Organo amministrativo ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente a dipendenti aventi responsabilità operative.

L'OdV può, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'Organo amministrativo e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

9.6.1. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e dagli altri elementi regolamentari che concorrono a costituire il Modello.

È stato pertanto istituito il seguente obbligo, gravante sull'organo amministrativo, su tutto il personale di *Corazzolla s.r.l.*: l'Organo amministrativo è tenuto a riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

9.6.2. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Il comma 2-bis introdotto, nell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, dalla Legge 179/2017 e modificato dal D.Lgs. 10.03.2023, n. 24, dispone come segue:

I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Il D. Lgs. 10.03.2023, n. 24 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si tratta di una disposizione atta a perseguire come fine ultimo il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo, in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso per l'intero pubblico collettivo.

A tale fine i canali di segnalazione possono essere interni o esterni. Per quanto attiene Corazzolla s.r.l. si è fatto ricorso al canale di tipo interno.

I canali interni previsti e necessari devono essere di tipo scritto e orale.

Per quanto riguarda *Corazzolla S.r.l.* il destinatario di queste segnalazioni è l'organismo di Vigilanza; in forma scritta attraverso due buste chiuse, una anonima contenente l'oggetto della segnalazione ed una contenente i dati del segnalante e copia carta di identità; entrambe inserite in una terza busta indirizzata all'attenzione del gestore delle segnalazioni, (ODV, vedi organigramma).

In alternativa alla forma scritta è possibile mettersi in contatto con ODV per concordare un incontro orale che deve essere fissato entro termini ragionevoli.

Si esclude a priori che le segnalazioni vengano recepite e gestite da uffici interni alla società.

Tutti i canali messi a disposizione dall'azienda devono assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.
La gestione del flusso segnalazioni whistleblowing è regolamentata da apposita procedura.

La *Corazzolla Srl* si impegna a garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.
L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sono fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Corazzolla Srl o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati e delle sanzioni erogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
Oltre alle segnalazioni anche ufficiose innanzi indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali, dall'RSPP o da altri responsabili anche esterni nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

È istituito inoltre un obbligo di relazionare a carico dell'Organo amministrativo in modo tempestivo in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.
Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.
Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.
L'Organismo di Vigilanza può stabilire le altre tipologie di informazioni che i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

CAPITOLO 10
Prestazioni da parte di altre organizzazioni

Le forniture di beni o servizi, salvo situazioni di urgenza, situazioni di importo non rilevante o situazioni di forniture standard devono essere disciplinate sotto forma di contratto/lettera di incarico in forma scritta o in alternativa a mezzo ordine scritto.

Per quanto riguarda specificamente i consulenti e i collaboratori esterni, l'incarico è conferito generalmente per iscritto se di tipo continuativo, con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto contenuto della prestazione; in caso di assenza di contratto è richiesto al consulente ed al collaboratore di dettagliare le prestazioni effettuate nel preavviso di parcella, nella fattura o in altro documento emesso.

In relazione ai fornitori e prestatori abituali-qualificati come individuati in apposita lista, viene raccolta ad inizio rapporto espressa dichiarazione contenente le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte fornitore e prestatore di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Corazzolla Srl in forza di obblighi di legge;
- la presa d'atto da parte del fornitore o prestatore dell'esistenza del Codice Etico e di Comportamento e del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e la dichiarazione della relativa conoscenza;
- l'impegno da parte del fornitore o prestatore di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali del Codice Etico e di Comportamento e del Modello, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;
- l'obbligo da parte del fornitore o prestatore di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Corazzolla Srl.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza.

È reso accedibile all'OdV l'elenco dei fornitori e delle controparti commerciali in genere con cui la Società intrattiene rapporti; l'OdV nell'ambito della propria attività di vigilanza, può richiedere spiegazioni e informazioni circa le modalità di valutazione e selezione effettuate dalla Corazzolla Srl.

Al fine di presidiare il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente, in fase di selezione dei propri fornitori e partner commerciali abituali, la società Corazzolla s.r.l. valuta gli indici di rischio disponibili e tali da poter giudicare l'affidabilità della controparte.

In proposito per i fornitori appartenenti ai settori di cui all'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012 (a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri) si richiede l'iscrizione nelle c.d. white list previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List")- L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

La società Corazzolla s.r.l. si impregna a richiedere l'iscrizione ad ulteriori liste analoghe per funzione alla white liste per diversi settori di attività rispetto a quelli di cui sopra.

In relazione ai fornitori non identificati come abituali-qualificati le dichiarazioni/impegni di cui sopra verranno raccolte solo nel momento in cui la fornitura o il servizio effettuato sia ritenuto sensibile o rilevante.

Il trattamento e la classificazione di tali ultimi fornitori/prestatori sarà oggetto di controllo da parte dell'OdV con finalità di verificarne, anche a campione, la rispondenza e l'adeguatezza rispetto al Modello Organizzativo ed alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

CAPITOLO 11
Sistema sanzionatorio

11.1. Principi generali

La *Corazzolla Srl* condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Codice Etico e di Comportamento e del presente Modello, nonché dei protocolli e delle procedure ad esso collegati, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo.

Dopo le opportune valutazioni, l'OdV informerà il titolare del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale finalizzato alle contestazioni e all'eventuale applicazione delle sanzioni, le quali potranno essere dallo stesso adottate in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto o da regolamenti interni alla Corazzolla Srl.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

11.2. Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello, in conformità con quanto previsto dai CCNL applicabili in azienda, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado e legato alla Corazzolla Srl da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., sempre nel rispetto del procedimento disciplinare. Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal modello o stabilite per la sua attuazione, si applica la sanzione del richiamo;
- per la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera e l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera, si applica la sanzione pecuniaria;
- per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal modello, l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal modello, si applica la sanzione costituita dalla sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione.

Nel caso di reiterazione di violazioni, ovvero di violazioni di particolare gravità o che espongono la Corazzolla Srl al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa, che può anche consistere nel licenziamento.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione, mediante relazione scritta, al titolare del potere disciplinare ed all'Amministratore. Gli stessi avviano i procedimenti di propria competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, unitamente all'eventuale revoca di procure o deleghe.

I rapporti con partner commerciali e terze parti in genere sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere le clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico e di Comportamento da parte di tali soggetti esterni previste al capitolo 10. In particolare, l'inottemperanza agli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la *Corazzolla Srl*.

CAPITOLO 12
Comunicazione e formazione

La comunicazione del Modello è affidata all'Amministratore che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari di cui al capitolo 7.

È compito della Corazzolla Srl attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e di Comportamento e del Modello da parte di tutto il personale aziendale. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'Amministratore.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutto il personale aziendale ed è gestita dall'Amministratore in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La *Corazzolla Srl* garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è svolta se necessario anche da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

Parte Speciale

CAPITOLO 1
Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Corazzolla Srl, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera, ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto, così come spiegato nella "Parte Generale" del presente documento.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Corazzolla Srl ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei presidi generali di controllo applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

CAPITOLO 2
Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, così come identificato nel capitolo 7 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Pertanto, costituiscono presupposto e parte integrante dei presidi di controllo di cui al successivo Capitolo 3, i principi di comportamento individuati nel Codice Etico e di Comportamento, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari.

CAPITOLO 3
Presidi generali di controllo

I presidi generali di controllo che la Corazzolla Srl attua nell'ambito di tutte le operazioni concernenti le attività sensibili di cui ai successivi paragrafi sono i seguenti:

- sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione unicamente soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della *Corazzolla Srl* rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico e di Comportamento adottato;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della *Corazzolla Srl*;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Corazzolla Srl sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- l'accesso ai dati della Corazzolla Srl è conforme alle normative vigenti in tema di privacy (rif. Regolamento UE 2016/679), anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i flussi finanziari della Corazzolla Srl, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili o riconducibili;
- in generale l'azienda ha cura di evitare la sopportazione di spese direttamente da parte dei dipendenti, collaboratori o amministratori, oggetto di successivo rimborso. A tale fine l'azienda sopporta direttamente le spese di trasferte (pasti, alloggio, carburante ecc.) richiedendo documenti di spesa intestati all'azienda stessa e mettendo a disposizione, ove necessario al dipendente, collaboratore bancomat aziendale, con possibilità di identificare il soggetto che ha effettuato il

prelievo. L'Ufficio Amministrativo, è responsabile del controllo interno sulle spese di cui sopra, controllando gli addebiti in riscontro con i documenti di spesa relativi.

Al momento della consegna delle carte di pagamento aziendali di cui sopra viene raccolta espressa dichiarazione di ricevuta dal soggetto consegnatario con impegno all'utilizzo per gli scopi aziendali. Non vengono mai messi a disposizione dei dipendenti/collaboratori somme di denaro in contanti, check di assegni o simili.

- l'Organismo di Vigilanza è informato periodicamente delle assunzioni e/o cessazioni dei rapporti di lavoro;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano aggiornate, ove cio' sia necessario ai fini dell'efficacia delle stesse, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

CAPITOLO 4
Reati potenziali individuati e procedure di controllo

4.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Art. 24 – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la *Corazzolla Srl* sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

1. **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.)**
   Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.
2. **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.)**
   Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
3. **Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, co. 2 c.p.)**
   Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
4. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)**
   L'articolo sanziona le truffe che hanno ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
5. **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356, c.p.)**
   L'articolo sanziona chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355, c.p. (contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici

o di pubblica necessità). Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

6. **Turbata libertà degli incanti (art. 353, c.p.).**
   L'articolo sanziona chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.
7. **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis, c.p.)**
   L'articolo sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

REATI NON APPLICABILI

Non sembrano applicabili (probabilità di accadimento valutata = 0) i seguenti reati:

1. **Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)**
   Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
   La valutazione circa la non probabilità della ricorrenza del reato di Frode informatica è stata svolta tenendo presente la frode informatica assume rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo se realizzata in danno della P.A. Tale reato presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifizi o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili). Si tratta di una tipologia di illecito che non appare probabile rispetto a *Corazzolla s.r.l.* stante la frequenza e la modalità di tenuta dei rapporti con la P.A. e stante anche l'assenza in azienda di soggetti aventi competenze e ruoli idonei a porre in essere tale reato.

ATTIVITÀ SENSIBILI

Si premette che il delitto di truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la P.A. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale ottenere la disposizione patrimoniale da parte della P.A.

Le fattispecie di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione

del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Attraverso un'attività di autovalutazione e analisi la *Corazzolla Srl* ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dall'art. 24 del Decreto:

- richieste di finanziamenti, contributi, incentivi pubblici;
- scelta di collaboratori tecnici, fiscali, legali a supporto della percezione/gestione pratica;
- predisposizione di dichiarazioni atte a conseguire per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione per le richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, ecc.;
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi vari;
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione direttamente o a mezzo mandatari o consulenti per la richiesta di incentivi, contributi, agevolazioni di vario genere, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni ed in generale per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato e di altri Enti pubblici (es. contributi c/o impianti; contributi per attività formative ecc.);
- gestione del contenzioso amministrativo, civile (ad esempio, per risarcimento danni contrattuale (ad esempio, per inadempimenti degli obblighi sanciti nel contratto di affidamento di lavori, forniture e servizi);
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica da questi svolte (ad esempio, funzionari dell'Agenzia delle Entrate);
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica da questi svolte (ad esempio, funzionari dell'Agenzia delle Entrate);
- rapporti con la pubblica amministrazione e i suoi esponenti nella fornitura di beni e servizi es: appalti, manutenzioni, assistenze;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle note spese;
- amministrazione del personale (selezione, assunzione con contratti agevolati, valutazione e cessazione del rapporto).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Corazzolla Srl ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;

- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere svolti nel rispetto di trasparenza e conoscibilità;
- è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- sono tassativamente vietati pagamenti o compensi sotto qualsiasi forma, offerti, promessi, od effettuati direttamente o per il tramite di persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione;
- è vietato indurre la Pubblica Amministrazione in errore con artifizi o raggiri, per procurare alla Corazzolla Srl un ingiusto profitto con altrui danno;
- nei rapporti diretti e indiretti con la Pubblica Amministrazione, è vietato tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne l'indipendenza di giudizio per ottenere benefici in favore proprio o della Corazzolla Srl;
- è vietato rilasciare dichiarazioni non veritiere o artificiosamente equivoche, finalizzate ad ottenere erogazioni, contributi, finanziamenti pubblici;
- qualora i soggetti ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto ed informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza;
- è vietato destinare le erogazioni, i contributi, i finanziamenti ricevuti da organismi pubblici nazionali o comunitari, per scopi diversi da quelli per cui erano stati concessi;
- è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Corazzolla Srl o manipolarne i dati;
- è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Corazzolla Srl che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione definita nei Presidi di controllo devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e rispettare le comunicazioni previste;
- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione, comprese eventuali modifiche, inerente la pratica nel rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei documenti contenute nell'apposita procedura.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la Corazzolla Srl adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli

operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- controllo attraverso i riesami dell'Amministratore della corretta attribuzione delle competenze tecniche e dello Stato delle Qualifiche;
- controllo del mantenimento delle competenze del personale incaricato all'esecuzione delle attività attraverso momenti di audit;
- controllo che il flusso informativo tra le funzioni gerarchiche dell'area responsabile dell'attuazione dell'attività sia efficace attraverso momenti di verifica diretta da parte dell'Amministratore e di audit;
- controllo che eventuali fornitori di servizi a supporto della predisposizione/gestione della pratica siano qualificati ed abbiano accettato integralmente il Codice Etico aziendale e abbiamo preso atto del Sistema Disciplinare applicabile in caso di violazione delle prescrizioni richieste, nonché possedere tutti i requisiti stabiliti dalla specifica procedura di valutazione fornitori;
- al termine della fase istruttoria interna della pratica, un responsabile incaricato dovrà verificare il contenuto della pratica con particolare attenzione ad eventuali dichiarazioni per assicurare a tutte le parti interessate che il contenuto delle stesse sia veritiero;
- durante la fase di attuazione della pratica l'Amministratore nomina un incaricato al quale delega l'attività di monitoraggio dello svolgimento dell'attività;
- preliminarmente alla consegna della pratica conclusiva (rapporti di sintesi, fatture, rendicontazioni, ecc.) un responsabile incaricato dovrà verificare il contenuto della pratica con particolare attenzione ad eventuali dichiarazioni per assicurare a tutte le parti interessate che il contenuto delle stesse sia veritiero;
- l'ufficio amministrativo dovrà garantire attraverso un attento controllo che gli incassi e i pagamenti siano tracciabili con specifica ed esaustiva causale.

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

PRO.01 "Processo Gestionale"
PRO.02 "Processo Approvvigionamento"
IST.01.03 "Codice comportamentale nei confronti della PA"
IST.01308 "Indagini Autorità di Vigilanza"
IST.01.09 "Accesso ai finanziamenti"
IST.01.11 "Incassi e pagamenti"
IST.02.01 "Valutazione fornitori"
IST.02.04 "Incarichi professionali"
IST.03.01 "Partecipazioni a gare di appalto e forniture della PA"

4.2. Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. Art. 25 – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la *Corazzolla Srl* sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

1. **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**
   Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
2. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**
   Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
3. **Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p.)**
   L'aggravante di cui all'art. 319-*bis* c.p. si applica quando la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ha per oggetto il conferimento di pubblici impeghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
4. **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)**
   Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Anche chi dà denaro o promette utilità, è punito.
5. **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**
   Il reato si configura nel momento in cui una persona dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità.
6. **Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)**
   Il reato si configura nelle seguenti fattispecie:
   - nel caso in cui chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
   - nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

7. **Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)**

   Il reato si configura nelle seguenti fattispecie:

   - nel caso in cui chiunque offra o prometta denaro od altra utilità per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
   - nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

8. **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)**

   Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, co. 3 e 4, si applicano anche:

   - ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
   - ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
   - alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
   - ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
   - a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

   Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, co. 1 e 2, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

9. **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, c.p. – reato introdotto dal D.L. 3/2019)**

   Il reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno

degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

Nell specifico l'esame delle pronunce rese dalla Cassazione negli ultimi anni ha confermato che i casi di condanna hanno prevalentemente avuto ad oggetto situazioni in cui il colpevole spendendo un rapporto reale o anche solo millantato con un pubblico funzionario si era impegnato nei confronti del proprio interlocutore ad ottenere dal pubblico funzionario un comportamento qualificabile nei termini di un reato di corruzione: in altre parole si è trattato di situazioni in cui il colpevole aveva ricevuto delle prestazioni o del denaro da un soggetto A, impegnandosi ad agire presso un Pubblico funzionario di sua conoscenza (vera o presunta) al fine di far ottenere al soggetto A dei favori o dei benefici (Sentenze Cassazione 5221/2020; 17980/2019; 53332/2017; 37463/2017; 4113/2016).

REATI NON APPLICABILI

Non sembrano applicabili (probabilità di accadimento valutata = 0) i seguenti reati:

1. **Concussione (art. 317 c.p.)**

   Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

2. **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*, co. 1, c.p.)**

   Il reato si realizza qualora le condotte corruttive siano volte a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

3. **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* , co. 2, c.p.)**

   Il reato si realizza qualora dalle condotte corruttive derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.

   Tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla

qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

4. **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**
   Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
5. **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis, c.p.)**
   Tale fattispecie riguarda il pubblico funzionario.

ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'individuazione delle attività sensibili si è constatato che i reati di cui sopra presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. In merito si è considerato il fatto che:

a. la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);

b. sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi);

c. nell'ambito dei reati di tipo corruttivo possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (es. l'esponente dell'ente - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio), ove ai fini del D. Lgs. 231/2001 tale ultima forma d'illecito, si verifica con minor frequenza;

d. nell'ambito dei reati in esame, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione) ha introdotto importanti novità, con significativi riflessi anche nella specifica materia del D.lgs. n. 231/01. In particolare la concussione (art. 317 c.p.) è ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato; la distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell'ambito dell'articolo 317 c.p., ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);

e. la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o

promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale. Il reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una condotta caratterizzata dalla sola costrizione), assuma connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare configurabilità di un interesse o un vantaggio da parte dell'ente in relazione a tale tipologia di reato (ravvisabile solo in determinati contesti operativi), sia dell'elemento soggettivo ricondotto alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costrittivi);

f. i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti;

g. con la modifica dell'articolo 318 del c.p., si è realizzato un ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale: non è piu' necessario il requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore) e nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente; infine è venuto meno il riferimento al concetto di retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso;

h. relativamente all'ambito dei reati corruttivi, si è già sottolineata la significatività dell'introduzione della nuova fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in luogo della precedente ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio.

Al riguardo, si può ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano rapporti con la P.A. (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc.). In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici. Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) e rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali cd. non standard che comportano.

Attraverso un'attività di autovalutazione e analisi e stante quanto sopra, la *Corazzolla Srl* ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dall'art. 25 del Decreto:

- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione per le richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, ecc.;
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi vari (es. tributi);
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione direttamente o a mezzo mandatari o consulenti per la richiesta di incentivi, contributi, agevolazioni di vario genere, appalti, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni ed in generale per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato e di altri Enti pubblici (es. contributi c/o impianti; contributi per attività formative ecc.);
- rapporti con la pubblica amministrazione e i suoi esponenti nella fornitura di beni e servizi es: appalti, manutenzioni, assistenze;
- predisposizione di dichiarazioni relative ai rapporti di cui sopra;
- scelta di collaboratori tecnici, fiscali, legali a supporto della gestione delle pratiche relative a rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione del contenzioso amministrativo, civile e penale (es. per inadempimenti degli obblighi sanciti nel contratto di affidamento di lavori, forniture e servizi);
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica da questi svolte (es. funzionari dell'Agenzia delle Entrate);
- rapporti con i legali con incarichi relativi a procedure civilistiche e penali;
- amministrazione del personale (selezione, assunzione, valutazione, determinazione emolumenti e premi e cessazione del rapporto), negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto con privati, gestione di risorse finanziarie, gestione dei rimborsi spese del personale, dei collaboratori e professionisti. Trattasi di rapporti/operazioni che pur non comportando contatti diretti con la P.A. nell'immediato possono essere strumentali e/o di supporto a reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità (ad es. per costituirsi una provvista o creare rapporti di favore in modo trasversale o attraverso soggetti terzi);
- stipula di contratti di consulenza, sponsorizzazione, manutenzione. Trattasi di rapporti/operazioni che pur non comportando contatti diretti con la P.A. nell'immediato possono essere strumentali e/o di supporto a reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità (ad es. per costituirsi una provvista o creare rapporti di favore in modo trasversale o attraverso soggetti terzi).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la *Corazzolla Srl* ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza;

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere svolti nel rispetto di trasparenza e conoscibilità;
- è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di valore meramente simbolico ed in occasione di ricorrenze, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- sono tassativamente vietati pagamenti o compensi sotto qualsiasi forma, offerti, promessi, od effettuati direttamente o per il tramite di persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione;
- è vietato indurre la Pubblica Amministrazione in errore con artifizi o raggiri, per procurare alla *Corazzolla Srl* un ingiusto profitto con altrui danno;
- nei rapporti diretti e indiretti con la Pubblica Amministrazione, è vietato tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne l'indipendenza di giudizio per ottenere benefici in favore proprio o della Corazzolla Srl;
- è vietato rilasciare dichiarazioni non veritiere o artificiosamente equivoche, finalizzate ad ottenere erogazioni, contributi, incentivi, agevolazioni appalti, ecc.;
- qualora i soggetti ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto ed informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza;
- è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della *Corazzolla Srl* che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- nei casi di ispezioni o alle verifiche giudiziarie, tributarie o amministrative partecipa solamente l'organo amministrativo o un soggetto da quest'ultimo espressamente delegato;
- di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione devono essere conservati gli atti amministrativi e il relativo verbale;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione definita nei Presidi di controllo devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e rispettare le comunicazioni previste;
- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione, comprese eventuali modifiche, inerente la pratica nel rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei documenti contenute nell'apposita procedura.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la Corazzolla Srl adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- controllo attraverso i riesami dell'Amministratore della corretta attribuzione delle competenze tecniche e dello Stato delle Qualifiche e delle posizioni retributive;
- controllo del mantenimento delle competenze del personale incaricato all'esecuzione delle attività attraverso momenti di audit;
- controllo che il flusso informativo tra le funzioni gerarchiche dell'area responsabile dell'attuazione dell'attività sia efficace attraverso momenti di verifica diretta da parte dell'Amministratore e di audit;
- controllo che eventuali fornitori di servizi a supporto della predisposizione/gestione della pratica siano qualificati ed abbiano accettato integralmente il Codice Etico e di Comportamento e abbiamo preso atto del Sistema Disciplinare applicabile in caso di violazione delle prescrizioni richieste, nonché possiedano tutti i requisiti stabiliti dalla specifica procedura di valutazione fornitori;
- controllo che non siano corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla *Corazzolla Srl* o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito;
- l'ufficio amministrativo dovrà garantire attraverso un attento controllo che gli incassi e i pagamenti siano tracciabili con specifica ed esaustiva causale;
- l'ufficio amministrativo dovrà garantire attraverso un attento controllo che gli incassi e i pagamenti effettuati in contanti, che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa, siano opportunamente motivati e documentati;
- l'ufficio amministrativo dovrà garantire attraverso un attento controllo delle spese di rappresentanza;
- l'ufficio amministrativo dovrà svolgere un attento controllo relativamente alla eventuale distribuzione di omaggio o regali;
- l'ufficio amministrativo è tenuto a controllare, sia periodicamente sia a livello consuntivo, l'effettiva erogazione delle forniture e delle prestazioni di servizi da parte di terzia sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo;
- i rapporti e le partnership con e attraverso il consorzio di appartenenza *Made in Trentino srl* saranno verificati e monitorati facendo ricorso a richiesta di attestazioni, dichiarazioni e simili e rendendo noto al consorzio il Modello Organizzativo, Codice etico e disciplinare di *Corazzolla srl*;
- controllo che l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la *Corazzolla Srl* e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA, siano sempre state autorizzate dal soggetto responsabile come specificato nell'apposita procedura;
- durante l'erogazione del servizio l'Amministratore nomina un incaricato interno, di adeguate competenze, al quale delega l'attività di monitoraggio dello svolgimento dell'attività;
- preliminarmente alla consegna della pratica conclusiva (rapporti di sintesi, fatture, rendicontazioni, ecc.) un responsabile incaricato dovrà verificare il contenuto della pratica con particolare attenzione ad eventuali dichiarazioni per assicurare a tutte le parti interessate che il contenuto delle stesse sia veritiero;

- controllo da parte dell'Amministratore o di un suo incaricato delle offerte economiche relative a gare o trattative private con P.A., a scopo verifica dei prezzi praticati e successivo monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti;
- controllo da parte dell'Amministratore che soggetti non autorizzati intrattengano rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione soprattutto nei casi di ispezioni o alle verifiche tramite l'analisi degli atti amministrativi e i verbali relativi ad ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione.

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

PRO.01 "Processo Gestionale"
PRO.02 "Processo Approvvigionamento"
IST.01.03 "Codice comportamentale nei confronti della PA"
IST.01308 "Indagini Autorità di Vigilanza"
IST.01.09 "Accesso ai finanziamenti"
IST.01.11 "Incassi e pagamenti"
IST.02.01 "Valutazione fornitori"
IST.02.04 "Incarichi professionali"
IST.03.01 "Partecipazioni a gare di appalto e forniture della PA"
SW Stato Qualifiche

4.3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24 *bis* – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la Corazzolla Srl sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

1. **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)**
   Sussiste il reato in oggetto nel caso in cui chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
2. **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici ed altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)**

Sussiste il reato in oggetto nel caso in cui chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

REATI NON APPLICABILI

Non sembrano applicabili (probabilità di accadimento valutata = 0) i seguenti reati:

1. **Falsità nei documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)**
   Trattasi di falsificazioni riguardanti un supporto informatico, pubblico o privato, contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
2. **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)**
   Sussiste il reato in oggetto nel caso in cui chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
3. **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)**
   La norma punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.
4. **Installazione di attrezzature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)**
   La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
5. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)**
   La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
6. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)**
   La norma punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
7. **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)**
   La norma punisce chiunque attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

8. **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)**

   La norma punisce chiunque attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

9. **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)**

   Il reato si configura qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

10. **Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 105/2019)**

    Commette il reato chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ATTIVITÀ SENSIBILI

Attraverso un'attività di autovalutazione e analisi la *Corazzolla Srl* ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati sopraindicati:

- utilizzo in generale di computer e sistemi telematici interagenti con banche dati di terzi;
- utilizzo specifico di applicazioni, software gestionali su banche dati;
- utilizzo di dispositivi di memorizzazione (USB, disco esterno, ecc.);
- utilizzo di internet;
- manutenzioni e interventi da parte di soggetti esterni su computer, database, software, ecc.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la *Corazzolla Srl* ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza;

- è vietato accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici di terzi o della *Corazzolla Srl*, non possedendo le credenziali di accesso o mediante credenziali dei soggetti abilitati;
- è vietato detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti terzi o della *Corazzolla Srl*, al fine di acquisire informazioni riservate;
- è vietato svolgere attività di approvvigionamento, produzione, diffusione di apparecchiature o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- è vietato svolgere attività di modifica, danneggiamento o cancellazione di dati, informazioni, programmi o sistemi informatici o telematici;
- è vietato produrre, alterare e/o trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi o alterati;
- è vietato divulgare, cedere o condividere le proprie credenziali di accesso;
- è vietato trasferire all'esterno o trasmettere file e documenti riservati della Corazzolla Srl, se non per finalità strettamente collegate alle proprie mansioni e comunque senza la specifica autorizzazione dall'Amministratore;
- è vietato custodire le proprie credenziali e password di accesso ai sistemi informatici o telematici in luoghi a cui possono avere accesso altri soggetti;
- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione, comprese eventuali modifiche, inerente la pratica nel rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei documenti contenute nell'apposita procedura.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la Corazzolla Srl adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- controllo attraverso i riesami dell'Amministratore della corretta attribuzione delle competenze tecniche e dello Stato delle Qualifiche;
- controllo del mantenimento delle competenze del personale incaricato all'esecuzione delle attività attraverso momenti di audit;
- controllo della serietà/competenza dei detentori delle credenziali di accesso a sistemi, banche dati, ecc. allo scopo di garantire la massima affidabilità;
- controllo che su ciascun computer sia attivo lo screensaver con il blocco delle applicazioni, qualora non venga utilizzato per un determinato periodo, attraverso momenti di verifica diretta da parte della Direzione;
- formazione specifica degli operatori riferita ai contenuti dell'all. B del D.Lgs. 196/2003;
- scelta di consulenti informatici che dimostrino il rispetto di quanto specificato nel D.Lgs. 196/2003.

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

PRO.01 "Processo Gestionale"

PRO.02 "Processo Approvvigionamento"

SW Stato Qualifiche

4.4. Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25 *bis.1* – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la Corazzolla Srl sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

1. **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)**
   La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.
2. **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**
   La norma punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità sia diversa da quella dichiarata o pattuita.
3. **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**
   La norma punisce la vendita o circolazione di opera dell'ingegno o prodotto industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno in compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
4. **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)**
   Il reato si configura nel momento in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni predetti.

REATI NON APPLICABILI

Non sembrano applicabili (probabilità di accadimento valutata = 0) i seguenti reati:

1. **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**
   La norma punisce chiunque adoperi violenza sulle cose (ossia renda una cosa inutilizzabile) ovvero utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
2. **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**
   La norma punisce chi, ponendo in vendita o mettendo in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un pregiudizio all'industria nazionale. Non basta, quindi, che il danno riguardi singole aziende.
3. **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**
   La norma punisce chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
4. **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)**
   La norma punisce chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti alimentari.

ATTIVITÀ SENSIBILI

Attraverso un'attività di autovalutazione e analisi la Corazzolla Srl ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati sopraindicati:

- approvvigionamento di beni e servizi (es. acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti);
- controllo della qualità di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
- gestione del ciclo produttivo;
- vendita di beni prodotti/commercializzati e attivazione di servizi;
- progettazione e realizzazione tecnica di prodotti o servizi;
- sviluppo di prototipi o brevetti;
- partecipazione a progetti, anche di ricerca, o iniziative di settore;
- gestione delle attività pubblicitarie e di comunicazione dei beni prodotti e/o commercializzati.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la *Corazzolla Srl* ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- è vietato impedire od ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa o il compimento di atti di concorrenza sleale;

- è vietato contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti di prodotti o servizi, con riferimento ai quali si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale o intellettuale;
- è vietato introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi tutelati che siano contraffatti o alterati;
- è d'obbligo rispettare, nell'esecuzione dei contratti con la clientela, gli impegni e le condizioni risultanti dai contratti medesimi, ivi compresa la consegna/attivazione di prodotti e servizi con specifiche tecniche, nomi, marchi o altri segni distintivi conformi alle pattuizioni contrattuali, salvo che contrattualmente, con apposita clausola sottoscritta dal cliente, la Corazzolla Srl non si riservi, in sede di esecuzione del contratto, di consegnare/attivare prodotti o servizi con nomi, marchi, altri segni distintivi o specifiche tecniche diversi, purché tale variazione non induca in errore il cliente o incida in maniera sostanziale sul prodotto/servizio o sull'utilizzo al quale era preordinato l'acquisto e sia comunque idonea a soddisfare pienamente le esigenze del cliente medesimo;
- l'attività di ricerca, progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi viene effettuata nel pieno rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti, ivi comprese quelle poste a tutela della proprietà intellettuale o industriale, verificando preventivamente, ove possibile, la preesistenza di titoli di proprietà intellettuale o industriale in capo a terzi soggetti;
- è vietato progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti/servizi o opere dell'ingegno realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o intellettuale o in violazione degli stessi;
- è consigliato procedure alla registrazione dei marchi aziendali sviluppati, pur sempre dopo aver controllato che lo stesso non sia stato oggetto di preventiva registrazione;
- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione, comprese eventuali modifiche, inerente la pratica nel rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei documenti contenute nell'apposita procedura.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la Corazzolla Srl adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- controllo attraverso i riesami dell'Amministratore della corretta attribuzione delle competenze tecniche e dello Stato delle Qualifiche;
- controllo del mantenimento delle competenze del personale incaricato all'esecuzione delle attività attraverso momenti di audit;
- controllo che il flusso informativo tra le funzioni gerarchiche dell'area responsabile dell'attuazione dell'attività sia efficace attraverso momenti di verifica diretta da parte dell'Amministratore e di audit;

- controllo che i fornitori di beni (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ecc.) siano qualificati ed abbiano accettato integralmente il Codice Etico e di Comportamento e abbiamo preso atto del Sistema Disciplinare applicabile in caso di violazione delle prescrizioni richieste, nonché possiedano tutti i requisiti stabiliti dalla specifica procedura di valutazione fornitori. Se ritenuto necessario, si procederà a una verifica preventiva della loro affidabilità e reputazione sul mercato, ivi compresa l'eventuale acquisizione del certificato/informativa antimafia;
- controllo in entrata dei beni acquistati verificando che essi non presentino marchi o segni distintivi contraffatti secondo la procedura specifica del controllo qualità;
- controllo a campione periodico e costante che la merce destinata alla vendita, sia essa derivante da processo produttivo o dalla sola commercializzazione della merce stessa, non presenti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- controllo che non vengano effettuati furti di materie prime, semilavorati o prodotti finiti da parte di lavoratori o terze parti, attraverso il controllo incrociato della merce ordinata/prodotta con quella a magazzino;
- il riesame di progetto deve prevedere uno specifico controllo sulle eventuali proprietà intellettuali, su tipo di marchio dei componenti e sulla fattibilità realizzativa di prodotto a norma e quindi marcabile correttamente.

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

PRO.01 "Processo Gestionale"
PRO.02 "Processo Approvvigionamento"
PRO.03 "Processo Commerciale"
PRO.04 "Processo Produttivo"
IST.02.01 "Valutazione fornitori"
IST.02.04 "Incarichi professionali"
SW Stato Qualifiche

4.5. Reati societari
Art. 25 *ter* – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la Corazzolla Srl sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

1. **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

   La norma sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

2. **Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)**

   La norma sanziona il reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti considerati di lieve entità sulla base della natura e delle dimensioni della società e della modalità o degli effetti della condotta.

3. **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

   La norma sanziona gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali quando da tale condotta derivi un danno ai soci.

4. **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

   La norma sanziona gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

5. **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

   La norma sanziona gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

6. **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

   La norma sanziona gli amministratori che in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

7. **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

   La norma sanziona gli amministratori che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

8. **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

   La norma sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando pregiudizio alla società.

9. **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)**

   La norma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

REATI NON APPLICABILI

Non sembrano applicabili (probabilità di accadimento valutata = 0) i seguenti reati:

1. **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

   La norma sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Alle società indicate sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
2. **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

   La norma sanziona gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero nel caso in cui acquistino o sottoscrivano azioni o quote

emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)**
   La norma sanziona l'amministratore o il membro del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, co. 1 c.c. in materia di conflitto di interessi, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
4. **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**
   La norma sanziona i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
5. **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**
   La norma sanziona chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
6. **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**
   La norma sanziona chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
7. **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**
   La fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
   Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'analisi volta ad individuare i reati sensibili, si è tenuto conto della finalità perseguita dal legislatore attraverso l'inserimento di tali reati nell'ambito del D.Lgs. 231/2001.

Il d.lgs. n. 61/2002 ha previsto l'inserimento nel decreto 231 di specifiche sanzioni a carico dell'ente *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.
La predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Organismo di Vigilanza dotato di poteri effettivi, oltre ad assumere un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei *manager*.
Gli atti parlamentari relativi al decreto 61 infatti chiarivano: *"Appare positivo, ai fini preventivi, che i soci sappiano che almeno parte del loro investimento può essere eroso dalla condotta illecita dei manager, stimolando così l'attività di controllo; ma lo stesso circolo virtuoso, può riferirsi anche alla struttura cui è affidata la gestione, che dovrebbe essere sollecitata ad intraprendere le azioni necessarie per evitare che si creino condizioni favorevoli alla commissione di reati. […] Questa pressione sui vertici della società giustifica anche la previsione di una responsabilità in capo alla società nei casi in cui il reato sia stato commesso da soggetti non apicali, ma avrebbe potuto essere impedito da un'adeguata e doverosa vigilanza dei soggetti sovraordinati"*.

Attraverso un'attività di autovalutazione e analisi e tenendo presente quanto sopra richiamato la *Corazzolla Srl* ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati sopraindicati:

- approvvigionamento di beni e servizi (es. per l'acquisto di impianti/macchinari, per la realizzazione di interventi manutentivi, per l'acquisto di cancelleria, ecc.);
- scelta e gestione di collaboratori per servizi di consulenza (legale, tecnica, amministrativa, fiscale, ecc.) a supporto della gestione delle attività contabili e amministrative e, in generale, delle operazioni ordinarie e straordinarie nell'esercizio dell'attività d'impresa;
- gestione degli aspetti fiscali e amministrativi, anche tramite terzi;
- gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (es. fondo rischi su crediti, ammortamenti, ecc.), nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili (es. budget);
- attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti e operazioni in genere in grado di incidere sul capitale sociale (es. richiesta di "finanziamento in conto futuro aumento di capitale");
- predisposizione di dichiarazioni relative alle attività di cui sopra;
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi vari;
- gestione delle risorse finanziarie;

- gestione delle note spese;
- amministrazione del personale (selezione, assunzione, valutazione e cessazione del rapporto).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la *Corazzolla Srl* ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione definita nei Presidi di controllo devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e rispettare le comunicazioni previste;
- l'Ufficio amministrativo in persona del relativo responsabile (stante anche la composizione attuale dell'Ufficio che vede un unico dipendente addetto in modo esclusivo a tenuta contabilità e redazione documenti di bilancio) è tenuto ad osservare completezza ed accuratezza delle informazioni da fornire; accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, contabilità generale e industriale, altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della *Corazzolla Srl*. Pertanto è fatto divieto di:
  - predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della *Corazzolla Srl*;
  - omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
  - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della *Corazzolla Srl* e sull'evoluzione della sua attività;
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell'ambito dell'effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale. Pertanto è fatto divieto di:
  - ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
  - ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;
  - alterare fittiziamente, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale;
- deve essere sempre assicurato il regolare funzionamento della Corazzolla Srl e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per

legge o regolamento, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Pertanto è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci;

- deve essere sempre assicurata la tempestiva formalizzazione delle attività assembleari e degli altri organi societari; la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale. Pertanto è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano alle Autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo;
- l'Amministratore deve comunicare all'Organismo di Vigilanza le cariche assunte in altre ditte o imprese, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse;
- è vietato diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati,
- è vietato redigere e divulgare prospetti che contengano informazioni fuorvianti atte a indurre in errore i destinatari del prospetto;
- è vietato porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo;
- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione, comprese eventuali modifiche, inerente la pratica nel rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei documenti contenute nell'apposita procedura.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la *Corazzolla Srl* adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- controllo attraverso i riesami dell'Amministratore della corretta attribuzione delle competenze tecniche e dello Stato delle Qualifiche;
- controllo del mantenimento delle competenze del personale incaricato all'esecuzione delle attività attraverso momenti di audit;
- controllo che il flusso informativo tra le funzioni gerarchiche dell'area responsabile dell'attuazione dell'attività sia efficace attraverso momenti di verifica diretta da parte dell'Amministratore e di audit;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avviene esclusivamente tramite modalità che possono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere autorizzate dall'Organo Amministrativo; la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati è oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- l'Amministratore dovrà inoltre controllare che per ogni operazione contabile sia conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto in modo da consentire l'agevole registrazione contabile e la ricostruzione accurata dell'operazione;
- l'Amministratore dovrà controllare con attenzione tutta la documentazione a supporto di operazioni quali ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti o operazioni in genere in grado di incidere sul capitale sociale, proposte da parte dell'Ufficio competente all'istruzione della pratica e verificare la completezza delle specifiche e diffuse motivazioni che inducono a dette operazioni;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, l'Ufficio competente verifica preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione e della conformità dell'operazione stessa alla legge;
- controllo che i fornitori di beni e servizi siano qualificati ed abbiano accettato integralmente il Codice Etico e di Comportamento e abbiamo preso atto del Sistema Disciplinare applicabile in caso di violazione delle prescrizioni richieste, nonché possiedano tutti i requisiti stabiliti dalla specifica procedura di valutazione fornitori;
- in caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di gestione della fiscalità aziendale, il consulente esterno deve essere selezionato sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. Il compenso è preferibilmente stabilito nel contratto di incarico al consulente o comunque nel predetto incarico sono indicati i criteri per determinarlo. In ogni caso, il compenso è da valutare in base alle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato o alle condizioni o prassi esistenti sul mercato;
- controllo che non siano corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Corazzolla Srl o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito;
- al termine della fase istruttoria interna della pratica, un responsabile incaricato dovrà verificare il contenuto della pratica con particolare attenzione ad eventuali dichiarazioni per assicurare a tutte le parti interessate che il contenuto delle stesse sia veritiero;
- durante la fase di attuazione della pratica la Direzione nomina un incaricato al quale delega l'attività di monitoraggio dello svolgimento dell'attività;
- preliminarmente alla consegna della pratica conclusiva (rapporti di sintesi, fatture, rendicontazioni, ecc.) un responsabile incaricato dovrà verificare il contenuto della pratica con particolare attenzione ad eventuali dichiarazioni per assicurare a tutte le parti interessate che il contenuto delle stesse sia veritiero;

- controllo che l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la *Corazzolla Srl* e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione, siano sempre state autorizzate dall'Amministratore Unico;
- controllo che la trasmissione di informazioni riguardanti la Corazzolla Srl sia effettuata esclusivamente dalle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici, preferibilmente di natura informatica, che garantiscono la sicurezza della trasmissione ed il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni;
- controllo periodico da parte dell'ODV di contabilità aziendale, verbali, prospetti e a quanto altro relativo all'attività della *Corazzolla Srl*. Nonché controllo dello stesso con cadenza annuale del prospetto di bilancio.

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

PRO.01 "Processo Gestionale"
IST.01.11 "Incassi e pagamenti"
IST.01.15 "Gestione delle attività di redazione del Bilancio"
IST.01.16 "Gestione degli adempimenti fiscali e contributivi"
IST.02.01 "Valutazione fornitori"
IST.02.04 "Incarichi professionali"
SW Stato Qualifiche

4.6. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro Art. 25 *septies* – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la Corazzolla Srl sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

1. **Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)**

   La fattispecie si verifica nel caso in cui chiunque cagiona per colpa, ossia in conseguenza a un fatto ad esso imputabile ma compiuto senza intenzionalità, la morte di una o più persone.

2. **Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)**
   La fattispecie si verifica nel caso in cui chiunque cagiona la morte di una o più persone qualora la colpa sia connessa alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. **Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)**
   La fattispecie si verifica nel caso in cui chiunque cagiona ad altri una lesione[1] personale grave o gravissima, qualora la colpa sia connessa alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire).

Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente.

L'ordinamento individua nel datore di lavoro[2] il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento, conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

[1] Per lesione si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

[2] Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008).

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base dalla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei luoghi di lavoro del Datore di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria e l'altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

In merito a tale tipologia di illeciti le Linee Guida di Confindustria si esprimono come segue:
(….) *L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre decreto 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.*
Tale norma non può però intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 3740/1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica previste dal decreto 81 del 2008, appare coerente concludere che:

- *l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;*
- *conseguentemente, l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del decreto 231 del 2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.*

A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva), ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex decreto 81 del 2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qualvolta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente deve ritenersi che rimangano fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

(…) Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (…)per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e

protezione imposti dall'ordinamento legislativo (….) e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

- *(…..)*
- *valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del decreto 231 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza.*

Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente, il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

ATTIVITÀ SENSIBILI

Attraverso un'attività di autovalutazione e analisi la *Corazzolla Srl* ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati sopraindicati:

- amministrazione del personale (selezione, assunzione, valutazione e cessazione del rapporto);
- formazione/informazione del personale;
- attività lavorativa a rischio di infortunio e malattia professionale;
- attività di manutenzione;
- approvvigionamento di beni e servizi (es. per l'acquisto di impianti/macchinari, per la realizzazione di interventi manutentivi, per l'acquisto dei DPI, ecc.);
- gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- ingresso nei luoghi di lavoro da parte di terzi;
- gestione delle emergenze.

Molte delle attività svolte nella Società sono potenzialmente rischiose per la salute.
Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008, rubricato "Oggetto della valutazione dei rischi", il datore di lavoro deve fronteggiare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegato allo stress lavoro-correlato […] e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza […], nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".

I rischi specifici presenti nella Corazzolla Srl sono individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi Generale e nelle Valutazioni dei rischi specifiche.
Si rimanda a tali documenti per un'analisi del rischio maggiormente dettagliata.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la *Corazzolla Srl* ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è necessario mantenere attivo ed efficiente il sistema di gestione implementato presso l'organizzazione in accordo alle linee guida INAIL SGSL MPI in accordo con le disposizioni e con le metodologie definite nella documentazione di sistema;
- è necessario perseguire gli obiettivi dichiarati nel documento "Politica della Salute e Sicurezza" Aziendale;
- è necessario il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore e dalla documentazione di sicurezza predisposta presso l'organizzazione, il quale però non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base dalla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- è necessario formare il personale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia e informarlo su rischi, pericoli, misure e dispositivi di protezione, nominativi di RSPP/ASPP, medico competente, personale incaricato per il primo soccorso e la prevenzione incendi, piano d'emergenza, accesso in aree di rischio, ecc.;
- è necessario rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- è necessario prestare attenzione alle proprie azioni/omissioni che non sono di propria competenza o che possono pregiudicare la propria e l'altrui salute;
- è vietato adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria e altrui salute e sicurezza;
- dirigente/preposto devono prestare attenzione nello svolgimento dei propri compiti di coordinamento e supervisione delle attività e negli eventuali compiti di formazione e informazione;
- è obbligo rispettare i segnali di avvertimento e di sicurezza;
- è obbligo per il lavoratore sottoporsi ai controlli sanitari e agli interventi formativi previsti;

- è obbligo segnalare la propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi o impianti;
- è obbligo contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- è vietato accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- è vietato rifiutarsi di utilizzare i dispositivi di protezione individuale o collettivi;
- è vietato utilizzare in modo non appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- è vietato rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo e, in ogni caso, è vietato utilizzare in modo non appropriato i macchinari e le attrezzatura di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza in generale;
- è obbligo segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- è obbligo definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- è vietato svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato ai corsi di formazione richiesti per lo svolgimento di specifiche attività;
- è vietato rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi;
- il personale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente devono comunicare al Datore di Lavoro, o al soggetto da questi delegato, le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione, comprese eventuali modifiche, inerente la pratica nel rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei documenti contenute nell'apposita procedura.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la Corazzolla Srl adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- controllo attraverso i riesami dell'Amministratore della corretta attribuzione delle competenze tecniche e dello Stato delle Qualifiche;
- controllo del mantenimento delle competenze del personale incaricato all'esecuzione delle attività attraverso momenti di audit;

- controllo che il flusso informativo tra le funzioni gerarchiche dell'area responsabile dell'attuazione dell'attività sia efficace attraverso momenti di verifica diretta da parte dell'Amministratore e di audit;
- esecuzione delle riunioni periodiche al fine di riesaminare i Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), analizzare il trend di infortuni/malattie professionali, criteri di scelta dei DPI, programmi di formazione/informazione, e più genericamente al fine di elaborare o suggerire azioni di miglioramento;
- controllo che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore e che i soggetti eventualmente delegati siano muniti di deleghe adeguate, chiare e sufficientemente specifiche, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- controllo degli esiti degli esami previsti per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (es. visita medica annuale, test sulla tossicodipendenza, ecc.);
- controllo del possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- controllo che i fornitori di beni e servizi siano qualificati ed abbiano accettato integralmente il Codice Etico e di Comportamento e abbiamo preso atto del Sistema Disciplinare applicabile in caso di violazione delle prescrizioni richieste, nonché possiedano tutti i requisiti stabiliti dalla specifica procedura di valutazione fornitori. Se ritenuto necessario, si procederà a una verifica preventiva della loro affidabilità e reputazione sul mercato, ivi compresa l'eventuale acquisizione del certificato/informativa antimafia;
- controllo in entrata dei beni acquistati, aventi influenza sulla salute e sicurezza dei lavoratori, secondo la procedura specifica del controllo qualità;
- controllo che le schede di sicurezza dei prodotti a rischio chimico e biologico approvati siano presenti e aggiornate;
- controllo in fase di acquisto e al momento del controllo accettazione che i DPI siano conformi alle caratteristiche definite nell'elenco dei DPI approvati;
- controllo che i DPI vengano sempre utilizzati e che vengano impiegati correttamente;
- controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono a un rischio grave specifico;
- controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti e dei lavoratori, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti/lavoratori stessi;
- controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo;
- controllo prima dell'acquisto o al momento della consegna/installazione che impianti, macchinari e attrezzature siano conformi alla normativa vigente e, ove richiesto, siano corredati di omologazioni, certificazioni e marcatura CE, libretti d'uso e manutenzione, ecc.;
- controllo/analisi delle eventuali anomalie rilevate;

- controllo delle eventuali azioni intraprese dal responsabile per la sicurezza responsabile ed eventuali verifiche successive;
- controllo che tutte le verifiche necessarie ad ottemperare la sicurezza dei luoghi di lavoro vengano effettuate (es. presidi antincendio e di primo soccorso, segnaletica, manutenzioni, ecc.);
- controllo che le imprese le appaltatrici, i lavoratori autonomi o in genere i fornitori, in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- controllo che, in caso di accesso di terzi nei luoghi di lavoro, siano stati valutati i rischi specifici legati alla loro presenza e ci sia stata l'eventuale relativa redazione del DUVRI;
- controllo dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze.

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

Manuale SGSL
M.01.01 "Politica Salute Sicurezza Ambiente"
Valutazione dei Rischi Generale
Valutazioni dei Rischi Specifiche

4.7. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Art. 25 *octies* – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la Corazzolla Srl sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

1. **Ricettazione (art. 648, c.p.)**

   Il reato si realizza nel momento in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (sia esso patrimoniale o extrapatrimoniale) acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

   Il reato presuppone quindi che in precedenza sia stato commesso un altro delitto doloso o colposo, indipendentemente dal fatto che esso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.
2. **Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)**

Il reato si realizza nel momento in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3. **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)**
   Il reato si realizza nel momento in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti nei due articoli precedenti, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
4. **Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)**
   Il reato si realizza nel momento in cui chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

ATTIVITÀ SENSIBILI

In premessa a quanto di seguito su osserva che la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale. Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Cio' posto attraverso un'attività di autovalutazione e analisi la Corazzolla Srl ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati sopraindicati:

- approvvigionamento di beni e servizi (es. materie prime, semilavorati, prodotti finiti, impianti e macchinari, interventi manutentivi, ecc., incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti);
- scelta e gestione di collaboratori per servizi di consulenza (legale, tecnica, amministrativa, fiscale, sicurezza, ecc.);

- gestione degli aspetti fiscali e amministrativi, anche tramite terzi;
- gestione delle risorse finanziarie;
- amministrazione del personale (selezione, assunzione, valutazione e cessazione del rapporto).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Corazzolla Srl ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- i dati e le informazioni su fornitori e consulenti devono essere completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- la Corazzolla Srl, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale soltanto di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea e che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi;
- è vietato porre in essere rapporti commerciali con imprese che non esibiscano tutta la documentazione richiesta per la qualifica dell'impresa stessa (documenti comprovanti iscrizioni ad albi o ordini, certificato antimafia, ecc.);
- è vietato porre in essere rapporti commerciali con imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, abbiano compiuto attività delittuose;
- è vietato porre in essere rapporti commerciali con imprese alle quali siano state applicate misure cautelari o pronuncia di sentenza di condanna, anche se non definitiva, per compimento di delitti di qualsiasi genere; la stessa prescrizione vale per i rapporti con soggetti legati a tali imprese (soci, amministratori, ecc.);
- è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Corazzolla Srl che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- è vietato, in funzione della propria responsabilità, accettare la consegna di beni che si sanno o si sospettano avere provenienza illecita;
- è obbligo evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di Polizia giudiziaria e dall'Autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili all'accertamento di reati commessi da soggetti con cui la Corazzolla Srl intrattiene o ha precedentemente intrattenuto rapporti contrattuali;
- il lavoratore o fornitore deve comunicare immediatamente alla Corazzolla Srl l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione o penale per compimento di delitti di qualsiasi genere;

- è vietato accettare od effettuare pagamenti con modalità tali da non permettere la tracciabilità della movimentazione; nel caso di incassi e pagamenti effettuati in contanti, che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa, l'ufficio amministrativo dovrà garantire attraverso un attento controllo che essi siano opportunamente motivati e documentati;
- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione, comprese eventuali modifiche, inerente la pratica nel rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei documenti contenute nell'apposita procedura.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la Corazzolla Srl adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE).
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.).
- Valutazione di introdurre regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di autoriciclaggio
- Valutazione della necessità di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.
- controllo attraverso i riesami dell'Amministratore della corretta attribuzione delle competenze tecniche e dello Stato delle Qualifiche;
- controllo del mantenimento delle competenze del personale incaricato all'esecuzione delle attività attraverso momenti di audit;

- controllo che il flusso informativo tra le funzioni gerarchiche dell'area responsabile dell'attuazione dell'attività sia efficace attraverso momenti di verifica diretta da parte dell'Amministratore e di audit;
- controllo che i fornitori di beni e servizi siano qualificati ed abbiano accettato integralmente il Codice Etico e di Comportamento e abbiamo preso atto del Sistema Disciplinare applicabile in caso di violazione delle prescrizioni richieste, nonché possiedano tutti i requisiti stabiliti dalla specifica procedura di valutazione fornitori. Se ritenuto necessario, si procederà a una verifica preventiva della loro affidabilità e reputazione sul mercato, ivi compresa l'eventuale acquisizione del certificato/informativa;
- controllo che non siano corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Corazzolla Srl o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito;
- l'ufficio amministrativo dovrà garantire attraverso un attento controllo che gli incassi e i pagamenti siano tracciabili con specifica ed esaustiva causale;
- l'ufficio amministrativo dovrà garantire attraverso un attento controllo che gli incassi e i pagamenti effettuati in contanti, che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa, siano opportunamente motivati e documentati;
- controllo in entrata dei beni acquistati secondo la procedura specifica del controllo qualità;

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

PRO.01 "Processo Gestionale"
PRO.02 "Processo Approvvigionamento"
IST.01.11 "Incassi e pagamenti"
IST.02.01 "Valutazione fornitori"
IST.02.04 "Incarichi professionali"
SW Stato Qualifiche

4.8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Art. 25 *decies* – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la Corazzolla Srl sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

1. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)**

   La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale quando questa ha la facoltà di non rispondere

ATTIVITÀ SENSIBILI

La fattispecie di cui all'art. 377 *bis* c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla *Corazzolla Srl* stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli. In ragione delle possibili condotte criminose previste per detto reato e sulla base delle analisi svolte, molteplici potrebbero essere, infatti, le modalità con cui si induce un soggetto, che opera in nome o per conto della Corazzolla Srl, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale al fine di portare un vantaggio alla Corazzolla Srl stessa.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Corazzolla Srl ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- i rapporti con l'Autorità Giudiziaria devono essere svolti nel rispetto di trasparenza e conoscibilità;
- nei rapporti diretti e indiretti con l'Autorità Giudiziaria, è vietato tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne l'indipendenza di giudizio;
- è vietato indurre l'Autorità Giudiziaria in errore con artifizi o raggiri e rilasciare dichiarazioni non veritiere o artificiosamente equivoche volte a procurare un interesse o un vantaggio alla Corazzolla Srl;
- è vietato forzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazione o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- è vietato indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- è vietato elargire, offrire o promettere denaro, omaggio, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all' Autorità Giudiziaria;
- è vietato porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineata, possa in astratto diventarlo;

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato in oggetto;
- è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- è vietato accogliere istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Corazzolla Srl, o di altri soggetti non direttamente collegati alla stessa, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio alla Corazzolla Srl;
- è obbligo assicurare che, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, gli indagati o imputati in un procedimento penale siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ove decidano liberamente di sottoporsi alle domande;
- qualora i soggetti ricevano richieste esplicite o implicite a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazione mendaci l'Autorità Giudiziaria devono immediatamente sospendere ogni rapporto ed informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza;
- il lavoratore o fornitore deve comunicare immediatamente alla Corazzolla Srl l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione o penale per compimento dei delitti in oggetto;
- in qualunque momento, un destinatario del presente Modello, dovesse trovarsi coinvolto in un procedimento penale, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'OdV della Corazzolla Srl, il quale provvederà ad informare l'Amministratore Unico;
- qualora un destinatario del presente Modello dovesse trovarsi in una delle situazioni previste dal suddetto reato, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'OdV della Corazzolla Srl, il quale provvederà ad informare l'Amministratore Unico;
- dei procedimenti avviati a carico di un destinatario del presente Modello ne deve essere tenuta traccia;
- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione, comprese eventuali modifiche, inerente la pratica nel rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei documenti contenute nell'apposita procedura;
- sono previsti specifici percorsi di formazione sulle tematiche trattate dal Decreto, sul Codice Etico e di Comportamento e sul Modello adottato rivolti a tutto il personale della Corazzolla Srl.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la Corazzolla Srl adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- controllo attraverso i riesami dell'Amministratore della corretta attribuzione delle competenze tecniche e dello Stato delle Qualifiche;

- controllo del mantenimento delle competenze del personale incaricato all'esecuzione delle attività attraverso momenti di audit;
- controllo della serietà/competenza dei detentori delle credenziali di accesso a sistemi, banche dati, ecc. allo scopo di garantire la massima affidabilità;
- controllo che i fornitori di beni e servizi siano qualificati ed abbiano accettato integralmente il Codice Etico aziendale e abbiamo preso atto del Sistema Disciplinare applicabile in caso di violazione delle prescrizioni richieste, nonché possedere tutti i requisiti stabiliti dalla specifica procedura di valutazione fornitori;
- controllo che non siano corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Corazzolla Srl o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito;
- l'ufficio amministrativo dovrà garantire attraverso un attento controllo che gli incassi e i pagamenti siano tracciabili con specifica ed esaustiva causale;
- l'ufficio amministrativo dovrà garantire attraverso un attento controllo che gli incassi e i pagamenti effettuati in contanti, che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa, siano opportunamente motivati e documentati;
- controllo che i percorsi di formazione specifici sulle tematiche trattate dal Decreto, sul Codice Etico e di Comportamento e sul Modello siano rivolti a tutto il personale della Corazzolla Srl.

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

PRO.01 "Processo Gestionale"
IST.01.08 "Indagini Autorità di Vigilanza"
IST.01.09 "Accesso ai finanziamenti"
IST.01.11 "Incassi e pagamenti"
IST.02.01 "Valutazione fornitori"
IST.02.04 "Incarichi professionali"

4.9. Reati ambientali
Art. 25 *undecies* – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la Corazzolla Srl sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

1. **Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)**
2. **Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)**
3. **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)**
4. **Circostanze aggravanti (art. 452-octies, c.p.)**
5. **Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee sul sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006)**
6. **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. 152/2006)**
7. **Divieti di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/2006)**
8. **Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006)**
9. **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)**
10. **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)**
11. **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)**
12. **Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, D.Lgs. 152/2006)**
13. **Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, L. 549/1993)**
14. **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, co. 7, L. 549/1993)**

REATI NON APPLICABILI

Non sembrano applicabili (probabilità di accadimento valutata = 0) i seguenti reati:

1. **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 260, c. 2, D.Lgs. 152/2006)**
2. **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)**
3. **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)**
4. **Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)**
5. **Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)**
6. **Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (art. 1, co. 1; art. 2, co. 1 e 2; art. 6, co. 4; art. 3 *bis*, co. 1; L. 150/1992)**
7. **Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, D.Lgs. 202/2007)**
8. **Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità delle acque (art. 8, co. 1; art. 9, co. 2; D.Lgs. 202/2007)**
9. **Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, co. 13, D.Lgs. 152/06)**

ATTIVITÀ SENSIBILI

Attraverso un'attività di autovalutazione e analisi la Corazzolla Srl ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati sopraindicati:

- gestione dei propri rifiuti e dei relativi documenti;
- gestione dei registri obbligatori, dei formulari e del sistema di tracciabilità dei rifiuti;
- scelta di collaboratori a supporto della gestione pratica;
- miscelazione di rifiuti;
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti;
- gestione degli scarichi di acque reflue;
- depurazione acque;
- gestione del ciclo-rifiuti reflui;
- gestione reti fognarie;
- utilizzo di sostanze lesive dell'atmosfera e dell'ozono.

La gestione ambientale dell'impresa è caratterizzata da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi nonché con gli organi di controllo. Ciò comporta l'esposizione dell'impresa al rischio collegato alla commissione di possibili reati contro la Pubblica Amministrazione. Per il presidio di detti fattori di rischio si rinvia all'apposita sezione della Parte Speciale del presente Modello.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Corazzolla Srl ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- è vietato, in particolare, abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo o nel suolo, ovvero di immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stadio solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- è obbligo osservare rigorosamente le norme a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- è obbligo disciplinare i criteri adottati per definire e classificare correttamente i propri rifiuti, se del caso avvalendosi del supporto di eventuali soggetti a cui affidare il controllo analitico degli stessi;
- è obbligo assicurare la corretta differenziazione dei rifiuti e la corretta gestione dello stoccaggio dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- è obbligo assicurare la corretta archiviazione della documentazione e la corretta gestone dei formulari, dei registri di carico e scarico;
- è obbligo identificare i rifiuti prodotti mediante codice C.E.R. al fine di consentire una corretta gestione degli stessi (raccolta, riciclo, smaltimento);
- è obbligo identificare i rischi ambientali riconducibili alle attività svolte e, quindi, identificare gli specifici presidi di controllo preventivo;

- è obbligo prevedere la formalizzazione di idonei strumenti e procedure da porre in essere in caso di situazioni di emergenza o al verificarsi di incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
- è obbligo effettuare le misurazioni e la sorveglianza necessaria per poter identificare eventuali non conformità;
- è obbligo selezionare ditte specializzate, nel caso di affidamento alle stesse di attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, che siano autorizzate ed iscritte ai relativi Albi;
- è obbligo rispettare i limiti e gli obblighi della normativa in materia di miscelazione di rifiuti;
- è vietato effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- è vietato omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- è vietato omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti;
- è vietato predisporre e comunque utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- è vietato effettuare o ricevere spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle autorità competenti ovvero dell'autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito;
- è vietato cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- è vietato determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria, mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposti dall'autorità competente ovvero i valori normativamente individuati;
- è obbligo provvedere alla manutenzione periodica degli impianti di trattamento delle emissioni e degli scarichi;
- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione, comprese eventuali modifiche, inerente la pratica nel rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei documenti contenute nell'apposita procedura.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la Corazzolla Srl adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli

operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- controllo attraverso i riesami dell'Amministratore della corretta attribuzione delle competenze tecniche e dello Stato delle Qualifiche;
- controllo del mantenimento delle competenze del personale incaricato all'esecuzione delle attività attraverso momenti di audit;
- controllo che il flusso informativo tra le funzioni gerarchiche dell'area responsabile dell'attuazione dell'attività sia efficace attraverso momenti di verifica diretta da parte dell'Amministratore e di audit;
- controllo che siano disciplinati i criteri adottati per definire e classificare correttamente i propri rifiuti, se del caso avvalendosi del supporto di eventuali soggetti a cui affidare il controllo analitico degli stessi;
- controllo da parte del responsabile che le schede di trasporto dei rifiuti siano corrette e rispettose della relativa normativa;
- controllo della correttezza del registro di carico e scarico e del MUD;
- controllo che vi sia la corretta archiviazione della documentazione e la corretta gestione dei formulari e del SISTRI;
- controllo a campione della corretta differenziazione dei rifiuti;
- controlli a campione della corretta gestione degli stoccaggi di rifiuti e sostanze pericolose;
- controllo a campione della corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- controllo che le sostanze pericolose siano correttamente etichettate e classificate;
- controlli periodici, ed eventualmente straordinari, delle immissioni nell'atmosfera;
- controlli periodici, ed eventualmente straordinari, che le manutenzioni degli impianti di trattamento di emissioni e di scarico vengano effettuate e registrate;
- controlli periodici, ed eventualmente straordinari, sull'impossibilità che i contenitori possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna;
- controllo, nel caso di costruzione di nuovi impianti che apposita richiesta sia stata inoltrata alle autorità competenti indicando tutti i dati necessari;
- controllo, nel caso di acquisto di un nuovo impianto, che sia realizzato conformemente a quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate;
- controllo che eventuali fornitori di servizi a supporto della predisposizione/gestione della pratica o del trasporto/smaltimento dei rifiuti siano qualificati ed abbiano accettato integralmente il Codice Etico aziendale e abbiano preso atto del Sistema Disciplinare applicabile in caso di violazione delle prescrizioni richieste, nonché possedere tutti i requisiti stabiliti dalla specifica procedura di valutazione fornitori;
- controllo che eventuali fornitori che si occupano del trasporto/smaltimento dei rifiuti siano autorizzati a svolgere tali attività richiedendo copia delle autorizzazioni;

- al termine della fase istruttoria interna della pratica, un responsabile incaricato dovrà verificare il contenuto della pratica con particolare attenzione ad eventuali dichiarazioni per assicurare a tutte le parti interessate che il contenuto delle stesse sia veritiero;
- durante l'erogazione del servizio l'Amministratore nomina un incaricato al quale delega l'attività di monitoraggio dello svolgimento dell'attività;
- preliminarmente alla consegna della pratica conclusiva (es. MUD) un responsabile incaricato dovrà verificare il contenuto della pratica con particolare attenzione ad eventuali dichiarazioni per assicurare a tutte le parti interessate che il contenuto delle stesse sia veritiero.

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

PRO.01 "Processo Gestionale"

PRO.04 "Processo Produzione"

Piano di Emergenza

Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006)

4.10. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Art. 25 *duodecies* – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la Corazzolla Srl sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

1. **Impiego di lavoratori irregolari (art. 22, co. 12 e 12 *bis*, D.Lgs. 286/1998)**
   Reato commesso in relazione alla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):
   - in numero superiore a tre;
   - minori in età non lavorativa;
   - sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro
2. **Impiego di lavoratori irregolari (art. 12, co. 5 2, D.Lgs. 286/1998)**

La norma sanziona chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

REATI NON APPLICABILI

Non sembrano applicabili (probabilità di accadimento valutata = 0) i seguenti reati:

Impiego di lavoratori irregolari (art. 12, co. 2, 3 e 3 *bis*, D.Lgs. 286/1998)

Comma 3: chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente viene punito nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto, documenti contraffatti/alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

ATTIVITÀ SENSIBILI

Attraverso un'attività di autovalutazione e analisi la Corazzolla Srl ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati sopraindicati:

- amministrazione del personale nel caso di lavoratori extracomunitari (selezione, assunzione con contratti agevolati e non, valutazione e cessazione del rapporto).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Corazzolla Srl ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- in fase di assunzione, è obbligo richiedere copia del regolare permesso di soggiorno e verificarne la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- è vietato assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato;

- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione inerente, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la Corazzolla Srl adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- controllo al momento dell'assunzione che il lavoratore abbia il permesso di soggiorno, che sia valido e che non sia contraffatto, anche servendosi dell'aiuto delle Autorità competenti nel caso di dubbi;
- controllo, durante il proseguimento del rapporto di lavoro, sul permanere dei requisiti di validità del permesso di soggiorno, che esso venga rinnovato o che non venga annullato;
- verifica in riferimento ai rapporti di lavoro instaurati da subappaltatori, fornitori in genere nel caso in cui possa configurarsi una responsabilità in concorso di Corazzolla s.r.l.

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

PRO.01 "Processo Gestionale"

4.11. Reati Tributari

Art. 25 *quinquiesdecies* – D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte presso la Corazzolla Srl sono stati considerati probabili (probabilità di accadimento valutata > 0) i seguenti reati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000): si tratta di reato che è punibile qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa ed a prescindere dalla distinzione fra fatture oggettivamente e soggettivamente false. Ai fini della configurabilità del reato è necessario il dolo specifico, rappresentato dal perseguimento delle finalità evasive, che deve aggiungersi all'evento della presentazione della dichiarazione. L'integrale pagamento del debito tributario mediante ravvedimento operoso ante formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento o procedimenti penali, estingue il reato.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 2, comma 2- bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000): si tratta di fattispecie che si applica al di fuori dei casi di cui all'articolo 2 di cui sopra e che si verifica in presenza di operazioni simulate per ridurre la base imponibile. Ai fini del reato devono essere verificati congiuntamente le seguenti condizioni: imposta evasa superiore ad Euro 30.000,00 e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi dichiarati (e comunque superiore ad Euro 1,5 milioni).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 74 del 2000): il reato punisce chiunque per consentire a terzi l'evasione emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Non è necessario che il fine di favorire l'evasione di terzi sia esclusivo, essendo integrato anche se la condotta è commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale. Il delitto in esame è delitto istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000): questa fattispecie si applica in via residuale, ove non ricorra un più grave reato, e punisce chiunque per evadere imposte sui redditi o Iva o per consentire tale evasione a terzi occulta o distrugge in tutto o in parte documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, del D.Lgs. n. 74 del 2000 – Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, del D.Lgs. n. 74 del 2000 – Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. N. 74 del 2000– Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2000 e modificato dal D.Lgs. 87/2024).

ATTIVITÀ SENSIBILI

- approvvigionamento di beni e servizi (es. per l'acquisto di impianti/macchinari, per la realizzazione di interventi manutentivi, per l'acquisto di cancelleria, per servizi e consulenze ecc.);
- gestione e registrazione delle fatture d'acquisto;
- emissione delle fatture di vendita anche dal punto di vista della correttezza del destinatario;
- gestione degli aspetti fiscali e amministrativi, anche tramite terzi;
- gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dei documenti e delle operazioni nelle scritture contabili, nei registri contabili e fiscali;
- predisposizione di dichiarazioni fiscali;

- rispetto scadenze e termini per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- gestione dei pagamenti di imposte e contributi a mezzo istituto della compensazione ex D.Lgs. 241;
- emissione e registrazione di fatture;
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi vari;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle note spese.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione a tali reati, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Corazzolla Srl ha individuato nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, dovranno osservare i seguenti principi specifici:

- è vietato porre in essere comportamenti costituenti reato o comunque contrari alla legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione definita nei Presidi di controllo devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e rispettare le comunicazioni previste;
- l'Ufficio amministrativo in persona del relativo responsabile (stante anche la composizione attuale dell'Ufficio che vede un unico dipendente addetto in modo esclusivo a tenuta contabilità e redazione documenti di bilancio) è tenuto a ricevere e registrazione solo fatture e documenti di spesa inerenti l'attività e ad emettere solo fatture attinenti attività effettivamente svolte, per il corretto importo ed indirizzate al soggetto effettivamente fruitore del servizio;
- l'ufficio amministrativo in persona del relativo responsabile pone in essere periodiche verifiche circa l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali ed il corretto utilizzo dei crediti in compensazione fiscale;
- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari, in tutte le attività finalizzate tenuta della contabilità, alla registrazione delle fatture ed alla loro emissione;
- deve essere sempre assicurato il regolare funzionamento della Corazzolla Srl e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Pertanto è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci;
- è vietato porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo;

- particolare attenzione deve essere posta all'archiviazione di tutta la documentazione, comprese eventuali modifiche, inerente la pratica nel rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei documenti contenute nell'apposita procedura.

PRESIDI DI CONTROLLO

In seguito si riporta una sintesi dei presidi di controllo che la Corazzolla Srl adotta per garantire la corretta attuazione delle attività sensibili di cui al presente capitolo, riportate nella specifica tabella. I dettagli operativi sono riportati nei documenti di sistema, da considerare parti integranti del presente manuale, citati in calce al paragrafo quali "Documenti a supporto".

- controllo attraverso i riesami dell'Amministratore della corretta attribuzione delle competenze tecniche e dello Stato delle Qualifiche;
- controllo del mantenimento delle competenze del personale incaricato all'esecuzione delle attività attraverso momenti di audit;
- controllo che il flusso informativo tra le funzioni gerarchiche dell'area responsabile dell'attuazione dell'attività sia efficace attraverso momenti di verifica diretta da parte dell'Amministratore e di audit;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avviene esclusivamente tramite modalità che possono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- l'Amministratore dovrà controllare che per ogni operazione contabile sia conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto in modo da consentire l'agevole registrazione contabile e la ricostruzione accurata dell'operazione;
- l'Amministratore dovrà controllare con attenzione tutta la documentazione a supporto di operazioni anomale per importo o caratteristiche;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, l'Ufficio competente verifica preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione e della conformità dell'operazione stessa alla legge;
- controllo che i fornitori di beni e servizi siano qualificati ed abbiano accettato integralmente il Codice Etico e di Comportamento e abbiamo preso atto del Sistema Disciplinare applicabile in caso di violazione delle prescrizioni richieste, nonché possiedano tutti i requisiti stabiliti dalla specifica procedura di valutazione fornitori;
- in caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di gestione della fiscalità aziendale, il consulente esterno deve essere selezionato sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. Il compenso è preferibilmente stabilito nel contratto di incarico al consulente o comunque nel predetto incarico sono indicati i criteri per determinarlo. In ogni caso, il compenso è da valutare in base alle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato o alle condizioni o prassi esistenti sul mercato;

- controllo che non siano pagati corrispettivi a fornitori in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Corazzolla Srl o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito oppure non inerenti all'attività sociale;
- controllo periodico da parte dell'ODV di contabilità aziendale, verbali, prospetti e a quanto altro relativo all'attività della Corazzolla Srl. Nonché controllo dello stesso con cadenza annuale delle dichiarazioni fiscali e con cadenza periodica delle dichiarazioni infrannuali (es. Lipe);
- controllo periodico delle effettuate compensazioni fiscali, con particolare riguardo al rischio di indebita compensazione.

Qualora l'esito delle attività di controllo sia negativo o dubbio, l'incaricato al controllo stesso dovrà comunicare immediatamente alla Direzione e all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Documenti a supporto

PRO.01 "Processo Gestionale"

IST.01.11 "Incassi e pagamenti"

IST.01.15 "Gestione delle attività di redazione del Bilancio"

IST.01.16 "Gestione degli adempimenti fiscali e contributivi"

IST.02.01 "Valutazione fornitori"

IST.02.04 "Incarichi professionali"

SW Stato Qualifiche